

# **La prova nel diritto e nel processo**

*Collana diretta da Salvatore Patti e Roberto Poli*





IUSTITIAM COLIMUS



# **La consulenza tecnica d'ufficio**

Funzione, oggetto, sindacabilità

*a cura di*

Salvatore Patti e Roberto Poli



**Giappichelli**

© Copyright 2024 – G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-0601-5

ISBN/EAN 979-12-211-5600-3 (ebook - pdf)

*Volume pubblicato con il contributo dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.*



G. Giappichelli Editore



Questo libro è stato stampato su  
carta certificata, riciclabile al 100%



Finito di stampare nel mese di aprile 2024

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org) e sito web [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org).

# Indice

## Introduzione [XV]

### Parte I

## Inquadramento generale

Ferruccio Auletta

### **Lo stato presente del procedimento di istruzione probatoria mediante consulente tecnico**

1. “L’obiettivo convergenza dei ruoli [...] tra il giudice e il consulente”, secondo la Corte di cassazione: un ritorno alle origini [4]. – 2. La progressiva separazione della perizia come il (giudizio di) fatto dal (-la decisione di) diritto [4]. – 3. Il ritorno al “giudizio integrale” e all’assorbimento della prova nell’argomentazione nella più recente giurisprudenza della Corte: la svalutazione del contraddittorio [5]. – 4. Il movente ideologico di *patefacere veritatem* alla base della riduzione a unità di perizia e giudizio; le soluzioni ordinamentali e processuali fino alla *consuetudo Italiae generalis* di deferire all’esperto la questione sottoposta al giudice [6]. – 5. La “recisa separazione” della perizia dalla prova promossa da Carnelutti e l’idea del Codice per il consulente quale autore di giudizi [7]. – 6. La critica: l’apporto del perito rimane – come quello del testimone – un fatto, oggetto di un giudizio (ulteriore e) insopprimibile, a pena di obbligatorietà della conclusione del perito. La necessaria divisione del lavoro epistemico: il rapporto tra giudice e consulente, e il ruolo delle parti [7]. – 7. Deferenza epistemica e deferenza semantica quali condizioni (rispettivamente positiva e negativa) per legittimare l’impiego di un sapere altro: modalità di assicurazione del primato del giudizio giurisdizionale [8]. – 8. Rinnovazione dell’attività di consulenza e sostituzione del perito quali garanzie di mantenimento, di là della determinazione originaria di fare ricorso al c.t.u., del primato del giudizio giurisdizionale (*i.e.*, che si attua nel contraddittorio); in particolare, “la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini” [9]. – 9. (*Segue*): il dovere di disporre la rinnovazione delle indagini quale situazione soggettiva del giudice nel contraddittorio con le parti. La c.t.u. quale procedimento in contraddittorio con

le parti e irriducibile *uno actu* [10]. – 10. (*Segue*): la sostituzione del consulente per “gravi motivi” quale rimedio estremo la cui esigenza emerge dal contraddittorio con le parti. *Iudex peritus peritorum* [11]. – 11. Il contraddittorio quale metodo scientifico del processo (in assenza di garanzie sulle qualità soggettive del perito) [13]. – 12. “Il paradosso della perizia” può sciogliersi soltanto nella garanzia del contraddittorio. In favore dell’estensione del contraddittorio alla designazione del consulente [14]. – 13. *Regula generalis est quod partes peritos eligant, et eis discordantibus iudex*. ZPO e LEC come modelli partecipativi [15]. – 14. Praticabilità del modello partecipativo secondo gli schemi del diritto amministrativo (art. 11, legge n. 241 del 1990) [17]. – 15. La deferenza epistemica necessariamente *ad alterum*: critica alla tesi della dispensabilità del procedimento di c.t.u. in caso di giudice perito nell’arte o nella scienza applicabile; rinnovazione e sostituzione quali rimedi (o forme essenziali del contraddittorio) altrimenti impraticabili [19]. – 16. Il procedimento di istruzione probatoria mediante c.t.u. quale garanzia particolare del principio dispositivo: parti e consulente soli autori di affermazioni di verità dei fatti rilevanti [21]. – 17. La svolta ideologica della Corte di cassazione contraria al valore di conservazione del principio dispositivo [22]. – 18. C.t.u. e arbitrato: verifica dei limiti di disponibilità del procedimento riservabile al terzo [23]. – 19. (*Segue*): distinzione dalla perizia arbitrale quale rinuncia all’accertamento giudiziario della *quaestio facti*. Giudizio di fatto e giudizio di diritto come vicenda diacronica [26]. – 20. C.t.u. e giudizio di diritto: il rasoio di Occam di “law [...] pleaded as fact”. Giudizio statale e giudizio arbitrale. L’arbitro non giurista: le questioni del ricorso alla consulenza giuridica e del mancato ricorso a quella tecnica [26].

Michele Angelo Lupoi

### **La disciplina processuale della consulenza tecnica d’ufficio**

1. Introduzione [29]. – 2. L’ammissione della consulenza [30]. – 3. Criteri di scelta del consulente: l’albo dei c.t.u. [31]. – 4. L’inserimento nell’albo [34]. – 5. L’elenco nazionale [38]. – 6. La rotazione degli incarichi e il relativo controllo [38]. – 7. Obblighi e responsabilità del consulente [40]. – 8. Regole procedurali: l’ordinanza di nomina del consulente [44]. – 9. Il ruolo dei consulenti di parte [48]. – 10. Le attività del c.t.u. Rinvio [49]. – 11. Il deposito della relazione [52]. – 12. Vicende successive al deposito della relazione [55]. – 13. I compensi del consulente e la loro liquidazione [57]. – 14. Spese della c.t.u. [61].

Marco Rossetti

### **La funzione e l’oggetto della consulenza tecnica**

1. Un matrimonio finito male [63]. – 2. Cenni storici [64]. – 3. L’età delle codificazioni [70]. – 4. L’“occhiale del giudice” [73]. – 5. Distinzione da figure affini [81]. – 6. Oggetto della consulenza [83].

Antonio Scarpa

### **La perizia contabile**

1. Inquadramento [87]. – 2. La nozione di “esame contabile” [88]. – 3. La conciliazione delle parti [91]. – 4. Mancata conciliazione e rilevanza probatoria dei risultati della perizia contabile [94].

Mauro Bove

### **Il consulente tecnico di parte**

1. L'emersione della figura del CTP nel processo civile [97]. – 2. Necessità della CTU nel processo civile [98]. – 3. I diversi ruoli del CTU e dei CTP [106]. – 4. Funzione del processo tecnico [107]. – 5. Struttura del processo tecnico ed attività dei CTP [110]. – 6. Sviluppi successivi alla conclusione del processo tecnico [119]. – 7. CTP e perizie stragiudiziali [121].

Giovanni Tuzet

### **Prova esperta, verosimiglianza, probabilità**

1. Introduzione [125]. – 2. La c.t.u.: conoscenza teorica o pratica? [127]. – 3. Esperti e probabilità [130]. – 4. Il teorema di Bayes e i suoi elementi [131]. – 5. Le tecniche bayesiane: meriti e limiti [135]. – 6. Conclusione [141].

Damiano Canale

### **Il conclave degli esperti: forme di soluzione dei disaccordi epistemici nel processo**

1. Controllo diretto e controllo indiretto della conoscenza esperta nel processo [143]. – 2. Tipi di disaccordo epistemico nel processo [146]. – 3. I *bias* dell'esperto [150]. – 4. La disciplina del disaccordo epistemico in Italia [153]. – 5. Gli “esperti nella vasca”: uno sguardo al modello australiano [157]. – 5.1. *Conclave of experts* [159]. – 5.2. *Concurrent expert evidence* [160]. – 6. Pregi e difetti del modello australiano [162]. – 7. Conclusione [165].

Giuseppe Maria Cipolla

### **La consulenza tecnica d'ufficio nel processo tributario**

1. La consulenza tecnica d'ufficio nel prisma del processo civile [167]. – 2. I presuppo-

sti per disporre la consulenza tecnica d'ufficio tra processo civile e processo tributario: differenze (apparenti) ed analogie (strutturali) [172]. – 3. Le diverse tipologie di consulenza tecnica d'ufficio in rapporto alla natura dispositiva del processo tributario [175]. – 4. L'esame contabile [178]. – 5. L'alternativa tra la consulenza tecnica d'ufficio e le relazioni tecniche della p.a. e della Guardia di finanza: profili critici [179].

Giulio Ubertis

## **Perizia, prova scientifica e intelligenza artificiale nel processo penale**

1. Premessa [181]. – 2. Perizia e dialettica probatoria [182]. – 3. Verosimiglianza, pertinenza e rilevanza probatorie [184]. – 4. Non ridondanza e idoneità contenutistica [187]. – 5. Idoneità epistemologica e “nuova” (o tradizionale, ma dubbia) prova scientifica [188]. – 6. L'intelligenza artificiale in sintesi [191]. – 7. Soggettivismo occulto dell'intelligenza artificiale [193]. – 8. Controllo umano significativo e perizia [195].

Gaetano Carlizzi

## **Profili storici, rituali ed epistemologici della prova specialistica nel processo penale**

1. Introduzione alla prova specialistica nel processo penale [199]. – 2. Profili storici [202]. – 2.1. Antichità e Alto Medioevo [202]. – 2.2. Basso Medioevo ed epoca moderna [203]. – 2.2.1. Ordinamenti italiani [204]. – 2.2.2. Ordinamenti britannici [205]. – 2.3. Ottocento [206]. – 2.3.1. Ordinamento italiano [206]. – 2.3.2. Ordinamenti di *common law* [208]. – 2.4. Novecento [210]. – 2.4.1. Ordinamenti di *common law* [210]. – 2.4.2. Ordinamento italiano [214]. – 3. Profili rituali [216]. – 3.1. Generalità [216]. – 3.2. Questioni in materia di ammissione [217]. – 3.2.1. Con quali modalità è possibile introdurre periti nel dibattimento? [218]. – 3.2.2. Quando occorre far ricorso alla perizia? [219]. – 3.2.3. Vigono anche requisiti di ammissibilità della perizia? [221]. – 3.2.4. Qual è la natura del potere di ammissione della perizia? [222]. – 3.2.5. L'affidabilità epistemologica delle tesi esperte rileva già in fase di ammissione? [224]. – 3.3. Questioni in materia di assunzione [225]. – 3.3.1. Il consulente deve giurare e, in ogni caso, quali reati può commettere o far commettere? [228]. – 3.3.2. Il consulente può partecipare all'udienza prima del suo esame? [230]. – 3.3.3. Il consulente può esaminare direttamente un altro esperto? [231]. – 3.3.4. È possibile disporre il confronto tra esperti? [232]. – 4. Profili epistemologici [233]. – 4.1. Atteggiamenti del giudice nei confronti degli esperti [234]. – 4.1.1. Atteggiamenti di chiusura [234]. – 4.1.2. Atteggiamenti di apertura [236]. – 4.2. In particolare: il modello del giudice-custode [237]. – 4.2.1. Genesi e requisiti [237]. – 4.2.2. Precisazioni e limiti [239].

Parte II

## **Consulenza tecnica d'ufficio e processo**

Vincenzo Ansanelli

### **I poteri istruttori del consulente tecnico**

1. Alcune considerazioni introduttive su vecchie e nuove funzioni del consulente tecnico nel processo civile [245]. – 2. Attività istruttorie e autorizzazione giudiziale [251]. – 3. Collaboratori e assistenti [253]. – 4. Assunzioni di informazioni [254]. – 5. Acquisizioni di documenti [255]. – 6. Recente riconfigurazione giurisprudenziale del perimetro dei poteri istruttori del consulente tecnico [257]. – 7. (*Segue*): aporie sistematiche e possibili discrasie applicative nell'impostazione della giurisprudenza di legittimità [260]. – 8. Possibili nuove funzionalità del consulente tecnico: uno sguardo *de futuro* [263].

Francesca Ferrari

### **Gli strumenti di difesa nei confronti della consulenza tecnica d'ufficio**

1. L'ordinanza di rimessione [269]. – 2. Alcune premesse in tema di consulenza tecnica [271]. – 3. I precedenti citati dall'ordinanza di rimessione [274]. – 4. Le conclusioni del P.M. [276]. – 5. La pronuncia n. 5624 del 2022 della Cassazione e i principi di diritto ivi affermati [277]. – 6. La contraddizione tra la sentenza n. 5624 del 2022 e le pronunce coeve [278]. – 7. Alcune considerazioni conclusive [280].

Salvatore Patti

### **Appunti in tema di nesso causale e consulenza tecnica**

1. L'accertamento del nesso causale nell'esperienza europea [289]. – 2. La nozione di «fatto» giuridicamente rilevante ai fini dell'accertamento del nesso causale [291]. – 3. L'accertamento probabilistico del nesso causale: il ruolo della consulenza tecnica [293]. – 4. Consulenza tecnica e formazione del «libero» convincimento [296].

Paolo Comoglio

### **Consulenza tecnica e fatti notori**

1. Impostazione del problema: conoscenze esperte vs. conoscenze notorie [299]. – 2. Consulenza tecnica e nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza: la configurazione tradizionale [301]. – 3. (*Segue*): e la sua attuale inadeguatezza [304]. – 4. L'inade-

guatezza del concetto tradizionale di notorietà: il caso delle *Country of Origin Information* nei procedimenti di protezione internazionale [307]. – 5. Una inevitabile (ma ad oggi incerta) revisione del concetto di notorietà [311]. – 6. Il consulente tecnico e i “fatti pubblicamente consultabili”: verso l’ammissibilità di prove notorie [314].

Silvana Dalla Bontà

### **Consulenza tecnica e mediazione**

1. Soluzione del conflitto in mediazione e sapere tecnico: prospettive applicative e potenzialità [323]. – 2. Il mediatore ausiliario e l’esperto in mediazione: identità di ruolo o diversità di intervento? [326]. – 3. In particolare: su ruolo dell’esperto in mediazione e distanze dalla consulenza tecnica d’ufficio [330]. – 4. La nomina dell’esperto: “*ex officio*” o “per mutuo consenso”? [334]. – 5. Consulenza tecnica ed effettività della mediazione: verso il superamento della mediazione “in contumacia” [337]. – 6. I costi dell’esperto [340]. – 7. La formulazione dei quesiti e l’espletamento della consulenza in mediazione [341]. – 8. Consulenza tecnica in mediazione e riservatezza [343]. – 9. Utilizzabilità e valore della relazione del consulente tecnico in mediazione nel successivo (eventuale) processo [345]. – 10. La novità della c.d. riforma Cartabia: l’esplicita ammissibilità dell’accordo processuale sull’utilizzabilità in giudizio della perizia raccolta in mediazione [349]. – 11. Mediazione demandata dal giudice e consulenza tecnica in mediazione. Consulenza tecnica in mediazione e proposta conciliativa o transattiva del giudice [351]. – 12. Vantaggi e svantaggi della consulenza tecnica in mediazione. Il caso del contenzioso da responsabilità medico-sanitaria [352].

Romolo Donzelli

### **La consulenza tecnica d’ufficio in materia familiare e minorile**

1. Considerazioni introduttive [359]. – 2. La c.t.u. in materia familiare e minorile tra diritto e processo [361]. – 3. La riforma della c.t.u. in materia familiare e minorile [365]. – 4. La funzione della c.t.u. in materia familiare e minorile [365]. – 5. Il consulente tecnico decisore [368]. – 6. Le nuove regole previste dall’art. 473-*bis*.25 c.p.c. [373]. – 7. Le nuove funzioni della consulenza: dagli inviti ai percorsi all’esperto nominato *ex art.* 473-*bis*.26 c.p.c. [377]. – 8. I diversi professionisti coinvolti nel contezioso familiare e minorile [382]. – 9. Consulenza tecnica e ascolto del minore [386]. – 10. Considerazioni conclusive [387].

Claudio Cecchella

### **Il giudice “esperto” nelle controversie minorili**

1. Il giudice “esperto” nell’esperienza (storica) delle controversie minorili [389]. – 2. Il problema costituzionale del giudice “esperto”: la violazione del principio del contrad-

dittorio [391]. – 3. Il consulente tecnico in camera di consiglio nel rito ordinario [392]. – 4. La necessità di un giudice unico “togato” nelle controversie minorili: la costituzione e la composizione del tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie [394].

Beatrice Ficarelli

### **La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c.**

1. L’art. 696-bis c.p.c. nel quadro strutturale dei procedimenti di istruzione preventiva: natura ibrida di un istituto [399]. – 2. Requisiti di ammissibilità e presupposti [405]. – 3. Proponibilità (*ante causam* ed in corso di causa) [411]. – 4. La disciplina procedimentale [412]. – 5. Tipologia di controversie ed ambito di applicazione [416]. – 6. I principali ambiti tipizzati di applicazione ed i rapporti con il mondo *ADR*: in particolare, la consulenza tecnica preventiva in materia medico-sanitaria [418]. – 7. (*Segue*): cenni al contenzioso previdenziale [422].

Mauro Di Marzio

### **Le invalidità della consulenza tecnica d’ufficio**

1. L’ambiguità della consulenza tecnica d’ufficio e la sua invalidità [425]. – 2. L’indirizzo tradizionale: *excepisci subito o taci per sempre* [426]. – 3. Si può contestare la consulenza tecnica in conclusionale? [428]. – 4. Sezioni Unite n. 5624 [429]. – 5. I limiti dei poteri dell’ausiliare e la disciplina delle invalidità derivanti dalla loro violazione [433]. – 6. Sezioni Unite nn. 3086 e 6500 [433]. – 7. Tutto chiaro? [434]. – 8. Casistica [437].

Roberto Poli

### **La consulenza tecnica d’ufficio e il suo controllo in Cassazione**

1. Ambito dell’indagine [439]. – 2. Il ragionamento (probatorio) del consulente tecnico d’ufficio, deducente (che introduce *argumenta*) e percipiente (che introduce *signa*): oggetto, natura, struttura, razionalità, efficacia [450]. – 3. (*Segue*): in particolare, la c.t.u. quale fonte oggettiva di prova [456]. – 4. (*Segue*): l’efficacia della c.t.u. fonte oggettiva di prova [462]. – 5. La valutazione nel merito della c.t.u. da parte del giudice [468]. – 6. Le possibili censure in sede di legittimità sulla valutazione nel merito della c.t.u. da parte del giudice e l’ambito del controllo della Corte di cassazione [471].



Beatrice Ficarelli

## La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c.

SOMMARIO: 1. L'art. 696-bis c.p.c. nel quadro strutturale dei procedimenti di istruzione preventiva: natura ibrida di un istituto. – 2. Requisiti di ammissibilità e presupposti. – 3. Proponibilità. – 4. La disciplina procedimentale. – 5. Tipologia di controversie ed ambito di applicazione. – 6. I principali ambiti tipizzati di applicazione ed i rapporti con il mondo *ADR*: in particolare, la consulenza tecnica preventiva in materia medico-sanitaria. – 7. (*Segue*): cenni al contenzioso previdenziale.

### 1. L'art. 696-bis c.p.c. nel quadro strutturale dei procedimenti di istruzione preventiva: natura ibrida di un istituto.

A prescindere dall'urgenza e, pertanto, dal requisito su cui i procedimenti volti all'istruzione preventiva della lite fondano la loro ragion d'essere, nei principali modelli di giustizia civile, sia di *common law* che di *civil law*, si è progressivamente assistito al fenomeno del potenziamento delle modalità di acquisizione delle prove anticipate rispetto alla compiuta fissazione dell'oggetto della lite.

I sistemi processuali contemporanei, infatti, in misura crescente, hanno esteso la propria attenzione alla fase che precede l'instaurazione del processo, consapevoli che il sapere assume funzione di guida dell'azione, e che la possibilità di acquisire conoscenza o "informazioni" intorno ad elementi di fatto in un momento pre-processuale può essere cruciale per saggiare le prospettive di una futura azione giudiziale, per valutare le *chances* di un eventuale ricorso al giudice, per ricercare o accettare una soluzione transattiva della lite o, più semplicemente, per preparare il processo<sup>1</sup>.

In questa cornice, nel modello italiano, si colloca, a seguito della riforma operata dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, l'art. 696-bis c.p.c., secondo cui, benché solo per fattispecie specifiche – accertamento dei crediti da inadempimento contrattuale o da fatto illecito –, è possibile domandare che sia disposta una consulenza tecnica prima dell'inizio della causa di merito, anche in assenza pertanto del *periculum in mora* cui la

---

<sup>1</sup> Sul fenomeno in generale, nella dottrina italiana, anche per i profili storico-comparatistici, si rinvia a C. BESSO, *La prova prima del processo*, Torino, 2004.

legge condiziona le operazioni peritali dell'art. 696 c.p.c. e, più in generale, ogni altra forma d'istruzione anticipata nel diritto processuale comune<sup>2</sup>.

La norma, che si pone al crocevia di una serie di snodi cruciali del processo civile dei tempi attuali<sup>3</sup>, e che il legislatore ha inteso collocare tra i procedimenti di istruzione preventiva di cui alla Sezione IV, Libro IV, Titolo I, c.p.c., nella sua fondamentale *ratio* ispiratrice, tende ad agevolare la risoluzione della controversia in forme diverse dalla decisione del giudice, avvenga questa per via d'una soluzione *stricto sensu* concordata mediante transazione, ovvero per via dell'unilaterale rinuncia a coltivare le proprie ragioni nella successiva causa di merito (quando ad esempio il consulente tecnico abbia concluso per l'inesistenza d'un danno o d'un inadempimento), o ancora dell'integrale e spontaneo riconoscimento del proprio obbligo (per lo più nell'ipotesi esattamente speculare).

Nell'evidente intenzione del legislatore, la possibilità di una valutazione anticipata

---

<sup>2</sup> V. precisamente l'art. 2, comma 3°, lett. e-bis, n. 6, d.l. 14 marzo 2005, n. 35. Molto vasta è la letteratura sull'istituto, anche considerata la sua ibrida natura. V., senza pretesa di esaustività, F. FERRARI, *Conciliazione e consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.*, in AA.VV., *Forme alternative di risoluzione delle controversie e strumenti di giustizia riparativa*, a cura di E. Silvestri, Torino, 2020, p. 96 ss.; V. ANSANELLI, *La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*, in AA.VV., *La prova nel processo civile. Trattato di diritto civile e commerciale*, a cura di M. Taruffo, diretto da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni (continuato da P. Schlesinger), Milano, 2012, p. 1070 ss.; ID., *La consulenza tecnica nel processo civile. Problemi e funzionalità*, Milano, 2011, spec. p. 40 ss.; A. TEDOLDI, *La consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 805 ss.; C. BESSO, *Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*, in *Le recenti riforme del processo civile*, diretto da S. Chiarloni, Bologna, 2007, p. 1323 ss.; F. CUOMO ULLOA, *Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*, in *Digesto civ.*, agg., III, Torino, 2007, p. 273 ss.; A. PANZAROLA, *sub artt. 696 e 696 bis*, in *Commentario alle riforme del processo civile*, a cura di A. Briguglio, B. Capponi, Padova, 2007, I, p. 253 ss.; P. BIAVATI, *Prime impressioni sulla riforma del processo cautelare*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, p. 273 ss.; N. GIALONGO, *Le modifiche al codice di procedura civile. Contributi per una riflessione*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); G.N. NARDO, *La nuova funzione conciliativa dell'accertamento tecnico preventivo alla luce della recente legge n. 80/2005*, ivi; A.A. ROMANO, *Il nuovo art. 696-bis c.p.c., tra mediation e anticipazione della prova*, in *Corr. giur.*, 2006, p. 405 ss.; A. SALETTI, *Il nuovo regime delle misure cautelari e possessorie*, Padova, 2006, p. 51 ss.; L. SALVANESCHI, *I procedimenti di istruzione preventiva*, in AA.VV., *Il processo civile di riforma in riforma*, a cura di C. Consolo, F.P. Luiso, S. Menchini, L. Salvaneschi, Milano, 2006, p. 109 ss.; G. ARIETA, *Le tutele sommarie. Il rito cautelare uniforme. I procedimenti possessori*, in *Trattato di diritto processuale*, III, 1, Padova, 2005, p. 549 ss.; C. ASPRELLA, *Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*, in *Codice di procedura civile. Commenti al nuovo rito riformato*, a cura di N. Picardi, Milano, 2005, p. 96 ss.; G. BALENA, M. BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari, 2005, p. 374 ss.; C. BESSO, *I procedimenti di istruzione preventiva*, in AA.VV., *I procedimenti sommarie e speciali. I procedimenti cautelari*, II, 2, a cura di S. Chiarloni, C. Consolo, Torino, 2005, p. 1176 ss.; ID., *La consulenza tecnica d'ufficio e l'accertamento tecnico preventivo dopo le riforme processuali del 2005*, in *Giur. it.*, 2007, p. 2525 ss.; R. CAPONI, *Provvedimenti cautelari e azioni possessorie*, in *Foro it.*, 2005, V, c. 139; L.P. COMOGLIO, C. FERRI, M. TARUFFO, *Lezioni sul processo civile*, II, Bologna, 2005, p. 82; M.F. GHIRGA, *Le nuove norme sui procedimenti cautelari*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, p. 822 ss. Prima dell'approvazione della norma in esame, per riferimenti e rilievi intorno ai progetti di riforma ed ai disegni di legge che hanno variamente percorso la formulazione attuale dell'art. 696-bis c.p.c., v. G.N. NARDO, *Contributo allo studio della istruzione preventiva*, Napoli, 2005, spec. p. 401 ss.; C. BESSO, *La prova prima del processo*, cit., spec. p. 162 ss.; A.A. ROMANO, *La tutela cautelare della prova nel processo civile*, Napoli, 2004, p. 27.

<sup>3</sup> Così P. BIAVATI, *Argomenti di diritto processuale civile, Sesta ed. aggiornata al d.lgs. n.149 del 10 ottobre 2022*, Bologna, 2023, p. 748.

delle prospettive di successo della lite dovrebbe far presa sulla parte per la quale la prognosi è sfavorevole, palesando ad essa l'opportunità – sotto il profilo delle spese giudiziali, degli interessi di mora e delle responsabilità civili in genere – d'astenersi dall'agire o dal resistere; ed ancora, ove la prognosi sia invece di soccombenza parziale reciproca, dovrebbe suggerire ai litiganti – giusta una similare analisi costi-benefici – la convenienza d'una soluzione concordata pari o prossima, per contenuti, a quella indicata come probabile nel successivo giudizio<sup>4</sup>. L'intento deflattivo del contenzioso è di tutta evidenza.

L'obiettivo alla base della norma evoca analoghe riforme adottate in altri paesi europei continentali e ha come punto di riferimento alcuni degli aspetti caratterizzanti del processo anglo-americano. L'attenzione va ai *Pre-action protocols* ed alla *pre-action disclosure* dell'esperienza inglese. La *discovery* americana, con cui parimenti un'analogia può essere prospettata sotto il profilo funzionale, entra in gioco infatti a processo già iniziato e, con riferimento ad essa, non è pertanto strettamente corretto parlare di "prova prima del processo"<sup>5</sup>.

La figura normata dall'art. 696-bis c.p.c. presenta anzitutto profili comuni con i casi di *Selbständiges Beweisverfahren* previsti dall'ordinamento tedesco al comma 2° del § 485 ZPO, essi pure frutto di una non remota evoluzione normativa dell'istruzione anticipata. Anche in Germania, infatti, fino a tutto il 1990, l'assunzione dei mezzi di prova prima del processo era essenzialmente subordinata al requisito dell'urgenza: la legge tedesca ammetteva già *ab origine* ed ammette tuttora, è vero, altresì l'istruzione preventiva non urgente, purché vi sia accordo di tutti gli interessati nel richiederla, ma ad essa si è sempre guardato come ad un'eccezione, denunciandone peraltro, a più riprese, l'assai scarsa frequentazione da parte dei pratici. In ogni caso non era chiaro se le parti potessero giudizialmente conciliarsi nel procedimento speciale e se il relativo *Vergleich* fosse poi coercibile. La situazione è invece mutata con il *Rechtspflege-Vereinfachungsgesetz* del 17 dicembre 1990, poiché è divenuto possibile domandare l'istruzione preventiva – sebbene, com'è anche nel nostro sistema, soltanto per consulente tecnico e con talune restrizioni in ordine al *thema probandum* – in ogni caso in cui ciò corrisponda all'interesse dell'istante, anche se non ricorra un rischio di dispersione del mezzo di prova. Il § 485 II ZPO prevede poi che siffatto interesse sussiste quando l'anticipazione della prova può servire ad evitare il processo, mentre i §§ 492 III e 794 I 1 ZPO promettono efficacia di titolo esecutivo all'eventuale *Protokoll* di conciliazione formato dinanzi al giudice<sup>6</sup>.

Per quanto riguarda invece l'ordinamento francese, l'art. 696-bis c.p.c. ha non trascurabili analogie con le *mesures d'instruction in futurum* di cui all'art. 145 del *Code de procédure civile* in base al quale, in presenza di un motivo legittimo per conservare o stabilire prima del processo la prova dei fatti dai quali potrebbe dipendere la soluzione di una controversia, possono essere ordinati, su istanza di coloro che sono interessati,

<sup>4</sup> V. A.A. ROMANO, *Il nuovo art. 696 bis c.p.c., tra mediation e anticipazione della prova*, cit., p. 407.

<sup>5</sup> V. ancora l'efficace panoramica di C. BESSO, *La prova prima del processo*, cit., p. 109 ss. Su natura e funzioni della *pre-trial discovery* statunitense e per ogni riferimento bibliografico essenziale sull'istituto ci si permette di rinviare al nostro *Esibizione di documenti e discovery*, Torino, 2004, p. 119 ss.

<sup>6</sup> Sull'istituto tedesco, nella dottrina italiana, v. A.A. ROMANO, *Il nuovo art. 696-bis c.p.c., tra mediation e anticipazione della prova*, cit., pp. 405-406 e C. BESSO, *La prova prima del processo*, cit., p. 95 ss.

per *requête* o *référé*, i mezzi di prova ammessi dalla legge<sup>7</sup>. Il *motif légitime* è una clausola generale rispetto alla quale l'urgenza non costituisce che una, e neppure la più importante, delle possibili manifestazioni concrete. Come ha presto tenuto a specificare la *Cour de Cassation*<sup>8</sup>, infatti, l'istruzione preventiva può essere ordinata senza che si debba accertare la sussistenza del *periculum in mora* (come del resto si evince dalla stessa lettera dell'art. 145 *Code de procédure civile*, che parla, oltre che di conservare, di "stabilire" la prova) e anche quando vi sia una *contestation sérieuse* circa l'ammissibilità o la fondatezza della domanda di merito. Le uniche condizioni richieste per la concessione della misura d'istruzione preventiva sono pertanto quelle che risultano dal testo della norma in cui si parla di conservazione o fissazione della prova *avant tout procès*: occorre pertanto che non sia iniziato il processo di merito.

Nei principali modelli stranieri, che pur possono presentare tra loro sostanziali differenze, nel corso della loro evoluzione storica, è stata così superata la correlazione tra assunzione anticipata e rischio di perdita della prova.

L'aumento del numero delle controversie civili e l'allungarsi dei tempi necessari per lo svolgimento del processo ordinario di cognizione hanno portato i legislatori di quei paesi ad individuare nei procedimenti di assunzione preventiva della prova strumenti di risoluzione delle controversie che consentano di evitare, in relazione ad un certo numero di controversie stesse, il ricorso al processo ordinario o perlomeno a quello di carattere contenzioso.

L'idea che accomuna tali istituti è che spesso la definizione della lite dipende non dalla soluzione di questioni di diritto, ma dalla ricostruzione dei fatti, così che una volta sentito il testimone o esperita la consulenza tecnica, il futuro attore è in grado di valutare la (in)fondatezza totale o parziale della propria pretesa e rinunciare al processo e optare per una soluzione transattiva della lite<sup>9</sup>.

L'art. 696-*bis* c.p.c. fin dalla prima lettura ha riecheggiato pertanto quel fenomeno ampiamente diffuso nei sistemi di *common law*, ma anche di *civil law*, descrivibile come "prova prima del processo", che sostanzialmente si concreta in una anticipazione del momento di assunzione degli strumenti probatori.

A ben vedere e più specificamente il nostro legislatore è arrivato a questo risultato all'esito di un ben definito processo evolutivo.

Intervenendo sull'art. 696 c.p.c., ha anzitutto inteso potenziare l'utilizzazione delle conoscenze esperte attraverso la riformulazione della norma preesistente in modo che al perito venissero affidate aree di indagine precedentemente escluse dall'ambito di

<sup>7</sup> Per alcuni principali riferimenti sui fondamenti dell'istituto v. J. HÉRON, T. LE BARS, K. SALHI, *Droit judiciaire privé*, 7<sup>a</sup> ed., Paris, 2019, p. 893; C. SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, Torino, 2005, p. 219 ss.; C. BESSO, *La prova prima del processo*, cit., p. 85 ss.; I. DESPRÉS, *Les mesures d'istruzione in futurum*, Paris, 2004; A.A. ROMANO, *La tutela cautelare*, cit., p. 35 ss.; L. CADIET, *Droit judiciaire privé*, Paris, 2000, p. 514 ss.; G. CHABOT, *Remarques sur la finalité probatoire de l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile*, in *Dalloz*, 2000, p. 256; P. ESTOUP, *La pratique des procédures rapides*, Paris, 1990, p. 78 ss., e, se si vuole, il nostro *Esibizione di documenti e discovery*, cit., pp. 64-67, ove si prospetta un accostamento tra la misura di cui all'art. 145 del *Code de procédure civile* e l'istituto anglo-americano della *pre-trial discovery*.

<sup>8</sup> Cour de cassation, *Chambre mixte*, 7 mai 1982, 79-11.814, in [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr).

<sup>9</sup> V. C. BESSO, *La prova prima del processo*, cit., pp. 14-15.

operatività dell'istituto, vale a dire quelle sulla persona (sia dell'istante che della persona nei cui confronti l'istanza è proposta, in tal caso però col consenso di questi)<sup>10</sup>.

Inoltre, ha proceduto all'ampliamento dei poteri del consulente tecnico che si sono estesi alla verifica delle cause dei fenomeni rilevati e all'accertamento dei danni che siano conseguenza degli stessi. Vengono perciò attualmente affidate all'esperto attività concernenti questioni e ambiti di indagine rilevanti per la risoluzione della controversia, come quelli relativi all'accertamento causale dei fenomeni rilevati o all'accertamento e alla quantificazione dei danni derivati dagli stessi<sup>11</sup>.

Con l'introduzione dell'art. 696-bis c.p.c., infine, sono state conferite al perito funzioni ulteriori rispetto a quelle per così dire tradizionali, affinché all'esito della perizia/consulenza dal medesimo resa, le parti siano in grado di conoscere le possibilità di un esito del futuro giudizio che può essere peraltro "scongiurato" comportando un effetto deflattivo del contenzioso.

Due pertanto le funzioni svolte dalla norma: una istruttoria e una deflattiva, e ciò evidentemente sulla percezione dell'importanza, se non indispensabilità, delle conoscenze esperte sulla formazione del convincimento del giudice e, in definitiva, sull'esito della controversia data l'incidenza della perizia sul provvedimento finale<sup>12</sup>. Sebbene la consulenza tecnica non sia vincolante per il giudice data la sua qualità, di per sé, di *peritus peritorum*, molto difficilmente il giudice medesimo si avventura in soluzioni diverse rispetto a quelle suggerite dall'esperto<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> V. le modifiche di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80. La disposizione all'esito della novella del 2006 trae origine da due ben note sentenze della Corte costituzionale. Con una prima sentenza (Corte cost. n. 471 del 1990) la Corte ha dichiarato incostituzionale il previgente art. 696 c.p.c. nella parte in cui non consentiva l'accertamento tecnico o l'ispezione sulla persona dell'istante, con riferimento quindi all'ipotesi in cui l'accertamento tecnico era richiesto dall'istante su se stesso. Con una seconda sentenza (Corte cost. n. 257 del 1996) la Corte ha dichiarato incostituzionale la stessa norma nella parte in cui non consentiva l'accertamento tecnico o l'ispezione su persona diversa dall'istante, subordinando però l'esperimento del mezzo di prova al preventivo consenso dell'esaminando.

<sup>11</sup> Così V. ANSANELLI, *La consulenza tecnica nel processo civile*, cit., p. 57.

<sup>12</sup> «L'istituto svolge la funzione di condurre ad una soluzione concordata della lite e, quando questa non accada, fornire comunque un contributo all'istruttoria del successivo giudizio di merito». Così I. PAGNI, *Dal tentativo obbligatorio di conciliazione al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.*, in AA.VV., *La nuova responsabilità sanitaria e la sua assicurazione. Commento sistematico alla legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. Legge Gelli)*, a cura di F. Gelli, M. Hazan, D. Zorzit, Milano, 2017, p. 464. La natura multiforme dell'istituto incide peraltro sugli effetti sostanziali e processuali che scaturiscono dalla presentazione della relativa domanda. Nell'ottica di salvaguardare la sua duplice funzione e promuoverne l'utilizzo, l'orientamento prevalente è quello per cui la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina l'interruzione della prescrizione che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato. V. da ultimo App. Lecce, 15 febbraio 2022, n. 211. La domanda non impedirebbe invece la decadenza per dottrina e giurisprudenza consolidate in tema di istruzione preventiva. Nella dottrina, sugli effetti sostanziali e processuali che produce il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. v. specificamente T.M. PEZZANI, *Gli effetti processuali e sostanziali della domanda di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 44 ss.

<sup>13</sup> Come si vedrà, l'art. 696-bis c.p.c. non chiarisce le modalità di ingresso della relazione tecnica nel processo di merito, stabilendo soltanto che ciascuna delle parti può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio, un giudizio peraltro non necessario, non essendovi l'onere di iniziarlo entro un termine prefissato a pena di inefficacia della consulenza effettuata (v. *infra*, § 4).

Se guardare al futuro implica ormai da lungo tempo la progressiva adozione di modelli scientifici nell'indagine dei fatti, il dialogo tra l'esperto ed il giudice si fa, mano a mano, sempre più serrato.

Alla base, è la pesante incidenza probatoria delle conoscenze esperte sugli esiti della controversia, considerata di portata tale da far ritenere che le parti, una volta conosciuti gli esiti e il senso complessivo dell'indagine, dovrebbero ritenere superfluo il ricorso al processo contenzioso o scontati gli esiti di un eventuale processo che sarebbe prevedibilmente condizionato dalle informazioni-conoscenze esperte già acquisite. Si tratta di quel *trend* evolutivo ed estensivo che, a conferma dell'inadeguatezza della concezione meramente valutativa della consulenza tecnica ordinaria, ha portato a poter interpretare l'art. 696-bis c.p.c. (assieme all'art. 696 c.p.c. riformato) come una riprova dell'ormai definitivamente "acquisita" natura probatoria della c.t.u.<sup>14</sup>.

Il collegamento tra anticipata acquisizione delle conoscenze esperte e soluzione anticipata della controversia sembra così trovare fondamento nella ormai diffusa percezione dell'incidenza delle consulenze tecniche sulla formazione del convincimento del giudice e, in definitiva, sull'esito della controversia<sup>15</sup>.

Senonché, nella dinamica del processo civile italiano, il rapporto tra sapere comune e sapere scientifico ovvero i metodi attraverso i quali le leggi scientifiche si rendono concretamente utilizzabili dal giudice è tutt'altro che piano, avuto riguardo alla natura che si è intesa conferire e mantenere alla consulenza tecnica nel nostro sistema<sup>16</sup>, e su cui da tempo ci si interroga in ordine all'opportunità di ripensarne l'assetto in nome del valore primario della ricerca della verità.

Il tema è emerso in tutta la sua portata e importanza nel tentativo di sistemazione della materia effettuato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione con tre decisioni del febbraio 2022 e, in particolare, con la sentenza 1° febbraio 2022, n. 3086<sup>17</sup> con le quali la questione del perimetro dei poteri del consulente tecnico è stata

<sup>14</sup> V. sul punto le riflessioni di V. ANSANELLI, *La consulenza tecnica nel processo civile*, cit., p. 47 ss.

<sup>15</sup> Così ancora V. ANSANELLI, *La consulenza tecnica nel processo civile*, cit., p. 47.

<sup>16</sup> Sulla natura e funzione della consulenza tecnica di cui agli artt. 191 ss. c.p.c. prima e dopo la riforma intervenuta per effetto della legge 18 giugno 2009, n. 69, v. V. ANDRIOLI, *Commento al c.p.c.*, I, Napoli, 1954, p. 187 ss.; L. FRANCHI, *La perizia civile*, Padova, 1959; N. GIUDICEANDREA, *Consulente tecnico*, in *Enc. dir.*, IX, Milano, 1961, p. 531 ss.; C. DONES, *Struttura e funzioni della consulenza tecnica*, Milano, 1962; L. FRANCHI, *Consulente tecnico, custode ed altri ausiliari del giudice*, in *Commentario al c.p.c.*, diretto da E. Allorio, I, Torino, 1973, p. 682 ss.; G. NICOTINA, *Note minime in tema di consulenza tecnica*, in *Studi in onore di Satta*, Padova, 1982, p. 1059 ss.; F. MAGLI, *Omissione di consulenza tecnica ed insufficienza della motivazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, p. 275 ss.; M. VELLANI, *Consulenza tecnica nel diritto processuale civile*, in *Dig. disc. priv.*, III, Torino, 1988, p. 525 ss.; E. PROTETTI, *La consulenza tecnica nel processo civile*, Milano, 1999; F. AULETTA, *Il procedimento di istruzione probatoria mediante consulente tecnico*, Padova, 2002; L.G. LOMBARDO, *Prova scientifica e osservanza del contraddittorio nel processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, p. 1017 ss.; L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, Torino, 2004, p. 639 ss.; M. CONTE, *La consulenza tecnica*, Milano, 2004; A. DONDI, *Utilizzazione delle conoscenze esperte nel processo civile – Alcune ipotesi di carattere generale*, in *Studi di diritto processuale – In onore di Giuseppe Tarzia*, Milano, 2005, I, p. 843 ss.; V. ANSANELLI, *La consulenza tecnica nel processo civile*, cit., p. 40 ss.; ID., *Commento agli artt. 191-199 c.p.c.*, in *Commentario del Codice di Procedura civile*, a cura di S. CHIARLONI, *Libro secondo: Processo di cognizione art.191-266*, a cura di M. Taruffo, *Istruzione probatoria*, Bologna, 2014, p. 9 ss.

<sup>17</sup> Cass., sez. un., 28 febbraio 2022, n. 6500; Cass., sez. un., 21 febbraio 2022, n. 5624; e Cass., sez. un.,

trattata in riferimento al principio della domanda, al principio dispositivo e al principio del contraddittorio, siccome incidente sulla *vexata quaestio* delle nullità processuali (relative o assolute) nel campo del procedimento di c.t.u. endo-processuale. Al centro del dibattito è, ancora una volta, la dinamica dei poteri del giudice e delle parti nella fisionomia del nostro processo civile ed il loro riflesso su tale procedimento giacché il consulente tecnico è, e resta, ausiliario di giustizia, con la conseguenza che i poteri istruttori di cui egli dispone provengono dal giudice e dovrebbero perciò essere esercitati negli stessi limiti in cui sarebbero esercitabili dal giudice medesimo (con ogni ricaduta anche in termini di preclusioni nel processo).

Qualora si abbia riguardo alla consulenza tecnica preventiva, il tema può complicarsi ulteriormente o concentrarsi su fondanti problematiche di rilievo dal momento che l'acquisizione anticipata della consulenza, con i suoi, come si vedrà, minor rigorosi requisiti processuali in punto di allegazione, può prendere le forme di una vera e propria "ricerca della prova" con un'istanza diretta all'acquisizione di "elementi di prova" capace di far emergere fatti nuovi idonei a fondare domande nuove nell'eventuale successivo giudizio di merito. Il tema si scontra, pertanto, con il problema del divieto, nel nostro sistema, di quelle indagini "esplorative" che di altri modelli rappresentano invece caratteristica peculiare. Il pensiero va alle c.d. *fishing expeditions* del sistema nord-americano per il tramite della *pre-trial discovery* con la quale, attraverso la richiesta di un ordine di esibizione o ispezione o la nomina di un consulente tecnico, si ricercano non gli elementi di prova dei fatti allegati ma i fatti stessi<sup>18</sup>.

Anche lo studio dell'art. 696-*bis* c.p.c. non è così esente dal dibattito sui fatti accertabili dal c.t.u. e sull'estensione dell'indagine del consulente, un dibattito che recentemente le Sezioni Unite della Cassazione sopramenzionate hanno solo reso più visibile e che, nonostante il tentativo di razionalizzazione dalle stesse operato, resta tuttora aperto<sup>19</sup>.

## 2. Requisiti di ammissibilità e presupposti.

I requisiti di ammissibilità del procedimento *ex art. 696-bis c.p.c.* hanno da sempre rappresentato il problema centrale dalla cui soluzione dipende e si snoda tutta la relati-

---

1° febbraio 2022, n. 3086. Sulle prime due v. il commento di F. AULETTA, *L'istruzione probatoria mediante consulente tecnico: la Corte profert de thesauro suo nova et vetera*, in *Giur. it.*, 2022, p. 2138 ss. Sulle tre decisioni v. B. CAVALLONE, *Discutibili esercizi di nomofilachia. La consulenza tecnica d'ufficio in Cassazione*, in *Riv. dir., proc.*, 2022, p. 981 ss., e F.C. MALATESTA, *Le Sezioni Unite offrono una lettura unitaria in tema di poteri e preclusioni per l'attività del CTU e delle parti*, in *Judicium*, 24 marzo 2022. Data la vastità del tema ed i limiti del presente lavoro a tali commenti si rimanda integralmente.

<sup>18</sup> Sul tema, che verrà più avanti ripreso, ci sia concesso un rinvio al nostro *Esibizione di documenti e discovery*, cit., spec. p. 119 ss.

<sup>19</sup> Senza poter qui esporne il complesso ragionamento, le Sezioni Unite, nella sentenza n. 3086 del 2022, hanno sostanzialmente affermato come il consulente tecnico non possa estendere il raggio delle proprie investigazioni ai c.d. "fatti avventizi" ovvero ai fatti costitutivi della domanda e, oppostamente, ai fatti modificativi o estintivi di essa che non abbiano formato oggetto dell'attività deduttiva delle parti, potendo invece indagare sui fatti secondari e sui fatti costitutivi delle eccezioni rilevabili d'ufficio. V., in merito, i commenti di cui alla nota 17.

va disciplina<sup>20</sup>. Stando al dettato normativo, l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva può infatti essere richiesto «anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 696 c.p.c.», vale a dire anche in assenza dei requisiti tipici del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*. Ciò posto, se fin dall'inizio si è stati concordi nell'escludere il requisito dell'*urgenza* per l'ammissibilità del procedimento<sup>21</sup>, le maggiori incertezze ricostruttive si sono manifestate, e si manifestano, in relazione al controllo sulla sussistenza del requisito del *fumus boni iuris*.

Una corrente interpretativa ritiene la non necessarietà del *fumus boni iuris* quale possibilità che il diritto vantato esista in concreto, vale a dire che il giudice non deve accertare la sussistenza di tale requisito con un giudizio formulato in relazione all'oggetto del futuro ed eventuale giudizio di merito, e ciò sulla considerazione che la consulenza preventiva non è un procedimento cautelare in senso tipico<sup>22</sup>.

Alla base di questo ragionamento, fatto in parte proprio anche dalla prima giurisprudenza di merito<sup>23</sup>, vi è la considerazione per cui la formazione della "prova" non è strumentale all'eventuale giudizio di merito, bensì "strumento di base" da cui partire al fine di giungere ad una soluzione conciliativa, funzione che la norma porrebbe al centro e ragione dell'istituto. In questo senso, si ritiene infatti che il giudice dovrebbe provvedere al rigetto del ricorso presentato *ex art. 696-bis c.p.c.* ove, sulla base delle opposizioni della parte resistente, ritenga che il nominando esperto non avrebbe sufficienti *chances* di raggiungere un accordo transattivo<sup>24</sup>.

La dottrina maggioritaria, diversamente, ritiene come non possa prescindersi dall'accertamento della sussistenza del *fumus boni iuris* quale presupposto per l'applicabilità della norma e l'attivazione del relativo procedimento. Senza con ciò volersi evidentemente minare la funzione conciliativa dell'istituto, si è infatti affermato che, ove fosse assente qualsiasi valutazione giudiziale in ordine all'ammissibilità dell'istanza di consulenza tecnica preventiva in rapporto all'oggetto della possibile controversia di merito, aumenterebbero in maniera esponenziale i rischi di una utilizzazione abusiva

---

<sup>20</sup> V. ANSANELLI, *La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*, in AA.VV., *La prova nel processo civile*, cit., p. 1091 ss.

<sup>21</sup> Viene, infatti, generalmente riconosciuta la possibilità di affidare in via preventiva all'esperto lo svolgimento di indagini e verifiche tecniche anche qualora tali operazioni potrebbero essere effettuate, in maniera ugualmente fruttuosa, nel corso dell'istruttoria del giudizio ordinario. V. M.F. GHIRGA, *Le nuove norme sui procedimenti cautelari*, cit., p. 822.

<sup>22</sup> V. al riguardo, tra gli altri, M. SCALAMOGNA, *Alcune questioni controverse in tema di consulenza tecnica preventiva con funzione conciliativa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, p. 958, e N. GIALLONGO, *Accertamento tecnico preventivo e tutela cautelare nell'arbitrato irrituale dopo la legge n. 80 del 2005*, in *Giur. it.*, 2006, p. 214 ss.

<sup>23</sup> V. ad es. Trib. Torino, 31 marzo 2008, e Trib. Mantova, 3 luglio 2008. In particolare si è ritenuto che la richiesta di consulenza tecnica preventiva sia ammissibile solo ove potenzialmente finalizzata alla composizione della lite, ossia quando la controversia fra le parti abbia quale unico punto di dissenso ciò che in sede di processo di cognizione può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale secondo le preventivamente dichiarate intenzioni delle parti, appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando, con valutazione da rendersi in concreto ed *ex ante* altre questioni controverse. Di conseguenza, si ritiene debba essere respinta la richiesta di consulenza preventiva "laddove le parti non controvertano soltanto sulla misura dell'obbligazione, bensì anche sulla effettiva sussistenza della stessa". Così Trib. Milano, 17 aprile 2007.

<sup>24</sup> V. G. BALENA, M. BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, cit., p. 374.

del relativo procedimento, ossia di un'utilizzazione finalizzata a compiere indagini meramente esplorative, non sorrette dal bisogno (effettivo o potenziale) di tutela giurisdizionale di posizioni soggettive<sup>25</sup>.

Sulla scia di questa impostazione basata sulla funzione istruttoria tipica dell'accertamento tecnico, ai fini della ammissibilità del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. si è ritenuta sufficiente l'allegazione da parte del ricorrente dell'esistenza di un credito derivante da inadempimento contrattuale o da fatto illecito<sup>26</sup>, con esposizione sommaria dei fatti del futuro giudizio di merito al fine di chiarire i rapporti tra acquisizione anticipata della prova e l'eventuale successivo processo.

Uniforme nella giurisprudenza di merito pare essere infatti l'affermazione della necessità che nell'istanza siano esposte, sia pure sommariamente, le domande e/o eccezioni alle quali è preordinata la prova che consegue alla consulenza preventiva. Si ritiene inammissibile, dunque, l'istanza in caso di carente od omessa indicazione della domanda da proporsi nel giudizio di merito, essendo insufficiente la semplice richiesta di accertamento delle cause e delle responsabilità riconducibili a taluni eventi, senza accenno alcuno alla specifica pretesa da azionare in caso di mancata conciliazione<sup>27</sup>.

Ed ancora, è stata respinta l'istanza promossa ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. allorché la stessa è risultata dettata unicamente da finalità esplorativa. Nell'istanza non è ammesso, infatti, che il ricorrente si limiti ad affermare la necessità della consulenza tecnica "al fine di meglio valutare la bontà di eventuali azioni giudiziarie da intraprendersi"<sup>28</sup>.

Per gli stessi motivi, si è di recente affermato, a tacitazione di ampio dibattito, che

---

<sup>25</sup> Così V. ANSANELLI, *La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*, cit., p. 1092 rificendosi alle argomentazioni di F. CUOMO ULLOA, *Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*, cit., p. 274 ss., e R. BONATTI, *Un moderno dott. Jekyll: la consulenza tecnica conciliativa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, p. 247. Nella stessa direzione v. oggi P. BIAVATI, *Argomenti di diritto processuale civile, Sesta ed. aggiornata al d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022*, cit., pp. 749-750, per il quale il testo della norma pone come finalità della consulenza non la conciliazione, ma l'accertamento e la determinazione dei crediti. In giurisprudenza, in tale direzione, v. Trib. Foggia, 9 maggio 2016, e Trib. Napoli, 9 novembre 2022. Al riguardo le Sezioni Unite della Cassazione nella nota sentenza 1 febbraio 2022, n. 3086 (*supra* nota 17) hanno ribadito (tra le altre cose) il divieto di indagini esplorative da parte del consulente tecnico d'ufficio affermando che non può essere disposta la consulenza tecnica "come si insegna abitualmente, al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati". Le Sezioni Unite specificano che "già in questo si scorge un'ulteriore implicazione che prende forma nella considerazione che il divieto della consulenza «esplorativa» è diretta emanazione del principio dispositivo e del principio della domanda, da cui il primo insieme al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato promana". Si tratta di un assunto ribadito per la consulenza tecnica *tout cour* ma la cui valenza, evidentemente, si taglia anche alla norma in commento di cui all'art. 696-bis c.p.c.

<sup>26</sup> V. A. SALETTI, *Il nuovo regime delle misure cautelari e possessorie*, cit., p. 52.

<sup>27</sup> V. Trib. Genova, 12 settembre 2008 e Trib. Treviso, 23 giugno 2021.

<sup>28</sup> V. Trib. Nola, 10 marzo 2008; Trib. Busto Arsizio, 19 aprile 2010, secondo cui l'istituto "non ha carattere esplorativo, ma risponde alla necessità di appurare ed approfondire, sul piano tecnico, quanto sostenuto dalle parti"; v. anche Trib. Campobasso, 29 settembre 2020. I provvedimenti sono riportati da F. GRAZIANO, *La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite nella giurisprudenza di merito*, in *Rassegna della giurisprudenza di legittimità, Approfondimenti tematici*, a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, IV, 2021, [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), p. 36.

l'accertamento tecnico a fini conciliativi essendo innanzi tutto uno strumento per la soluzione delle controversie prima dell'inizio del giudizio di merito, in maniera diversa ed alternativa rispetto all'ordinario meccanismo giurisdizionale, oltre ad essere sganciato dal requisito dell'urgenza, non può essere limitato nella sua applicabilità ai soli casi in cui tra le parti non vi siano contestazioni in merito alla pretese (cioè all'*an*) controvertendosi esclusivamente in merito al *quantum* dell'importo dovuto a titolo di responsabilità contrattuale od extracontrattuale, in quanto è la stessa disposizione normativa a prevedere che la verifica demandata al consulente possa essere estesa, oltre che alla determinazione dei crediti, anche all'accertamento della loro esistenza, ragione per cui l'unico limite è l'ipotesi in cui vi sia una contestazione radicale non già della responsabilità ma dello stesso rapporto da cui trarrebbe origine il credito da accertare, giacché ricorrendo tale ultima ipotesi, la consulenza preventiva sarebbe meramente esplorativa<sup>29</sup>.

È stato così dichiarato inammissibile il ricorso presentato ai sensi dell'art. 696-*bis* c.p.c. che non contenesse neppure una sommaria esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che si intendessero far valere nella eventuale causa di merito<sup>30</sup>. Di converso, nelle controversie aventi ad oggetto la responsabilità medico-sanitaria, si è richiesta una "puntuale allegazione del nesso causale, anche con riguardo al c.d. giudizio controfattuale", a pena di inammissibilità del ricorso<sup>31</sup>. In tale ambito del tutto particolare e quasi sempre estremamente complesso, l'indicazione precisa delle circostanze di fatto poste alla base della pretesa, siccome corredata dalla documentazione a sostegno delle stesse, rappresenta infatti una base irrinunciabile per la circoscrizione del compito da affidare agli esperti attraverso la formulazione dei quesiti<sup>32</sup>.

Secondo una ricostruzione che, per così dire, combina le tesi poco sopra illustrate, il giudice, a fronte di un ricorso presentato ai sensi dell'art. 696-*bis* c.p.c., è chiamato a realizzare una valutazione analoga a quella richiestagli a fronte dell'istanza di acquisizione di una qualsiasi altra prova preventiva. Al giudice viene, cioè, affidato il compito di valutare l'ammissibilità e la rilevanza della consulenza tecnica preventiva in vista della futura causa di merito, con una valutazione probabilistica *in limine* riguardo alla sua utilità *de futuro* per l'accertamento dei fatti controversi che ne rendano probabile l'assunzione nel giudizio di merito<sup>33</sup>. E la subordinazione dell'ammissione della prova

<sup>29</sup> Così Trib. Roma, 17 febbraio 2020, in F. GRAZIANO, *La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite nella giurisprudenza di merito*, cit., p. 41.

<sup>30</sup> Trib. Rimini, 13 luglio 2010.

<sup>31</sup> V. Trib. Napoli, 9 novembre 2022, cit. È stato dichiarato così inammissibile il ricorso *ex art.* 696-*bis* c.p.c. non solo per la indeterminatezza e la genericità dello stesso, ma anche per la mancanza di prova del possesso dello *status* di eredi da parte degli istanti, che agivano in tale qualità chiedendo i danni conseguenti al decesso della paziente dovuto a *malpractice* nell'esecuzione di un intervento chirurgico. In particolare, il giudice ha affermato che la mancanza di prova di tale *status* comporta il difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, requisito indispensabile ai fini dell'ammissibilità del ricorso *ex art.* 696-*bis* c.p.c. V. Trib. Napoli, 20 marzo 2020, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

<sup>32</sup> V. V. ANSANELLI, *Struttura e funzione della consulenza tecnica preventiva in materia medico-sanitaria*, in *Giusto proc. civ.*, 2018, p. 176. In ordine a tale particolare ambito di operatività dell'art. 696-*bis* c.p.c. v. *infra*, § 6.

<sup>33</sup> In tal senso F. CUOMO ULLOA, *Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*, cit., p. 277. Per la ricostruzione delle varie tesi v. V. ANSANELLI, *La consulenza tecnica preventiva ai fini*

preventiva al requisito del *fumus boni iuris* non sarebbe sancita dal comma 1 dell'art. 696 c.p.c. (unica disposizione a cui l'art. 696-bis c.p.c. espressamente deroga), bensì da altre disposizioni alle quali la norma in questione non sembra aver derogato<sup>34</sup>. È questa l'interpretazione che, anche a parere di chi scrive, meglio pare attagliarsi agli scopi dell'istituto (giusta anche l'esperienza degli altri sistemi del panorama comparatistico).

Per tali motivi la relazione del consulente deve poter essere utilizzabile in un giudizio civile tra le parti in questione e si deve trattare di un giudizio rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario. Non è quindi ammissibile quando la giurisdizione sulla lite appartenga al giudice amministrativo, ad un giudice straniero o il giudizio di merito sia governato da un patto di arbitrato<sup>35</sup>. Per effetto del nuovo art. 818 c.p.c. che, a seguito della riforma Cartabia, di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, riconosce agli arbitri, al ricorrere dell'accordo delle parti in tal senso, il potere di concedere provvedimenti cautelari, giusta la natura ibrida dell'istituto di cui all'art. 696-bis c.p.c., pare oggi potersi quantomeno ipotizzare la sua applicabilità anche in caso di arbitrato, alle stesse condizioni<sup>36</sup>.

Sotto diverso profilo, l'istanza di ammissione della consulenza tecnica preventiva, secondo parte della dottrina, deve essere rigettata qualora si palesi *ictu oculi* l'insussistenza dei requisiti processuali della domanda di merito, vale a dire l'interesse e legittimazione ad agire. Ciò, verosimilmente, sempre al fine di scongiurare una utilizzazione abusiva della consulenza tecnica preventiva che, in assenza degli opportuni controlli, potrebbe tramutarsi in uno strumento utilizzabile per conflitti meramente potenziali<sup>37</sup>.

Il problema relativo ai presupposti dell'istanza ex art. 696-bis c.p.c. si riflette sul tema della reclamabilità dell'ordinanza di rigetto della medesima. A tale proposito, ad un prevalente orientamento dottrinale in senso negativo fondato sulla considerazione per cui il reclamo è proponibile contro le sole pronunce che negano l'istruzione preventiva richiesta per ragioni di urgenza<sup>38</sup>, si sono affiancate pronunce contrastanti della

---

della composizione della lite, cit., p. 1093 ss. In tal senso ora P. BIAVATI, *Argomenti di diritto processuale civile*, Sesta ed. aggiornata al d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, cit., pp. 751-752.

<sup>34</sup> Così A.A. ROMANO, *Il nuovo art. 696-bis c.p.c., tra mediation e anticipazione della prova*, cit., p. 426.

<sup>35</sup> Così P. BIAVATI, *Argomenti di diritto processuale civile*, Sesta ed. aggiornata al d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, cit., pp. 751-752. Sul problema della compatibilità tra l'istituto e la compromettibilità ad arbitri della decisione sul merito v. in giurisprudenza, in senso negativo, tra le prime decisioni, Trib. Torino, 17 gennaio 2008, in *Giur. it.*, 2008, p. 2274, con nota di G. FRUS, *Osservazioni sulla dubbia utilizzabilità della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite in relazione a controversia oggetto di clausola compromissoria*.

<sup>36</sup> Precisamente, ai sensi della disposizione rinovellata, le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva. Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'art. 669-quinquies.

<sup>37</sup> V. ANSANELLI, *La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*, cit., p. 1095 in riferimento e adesione a A.A. ROMANO, *Il nuovo art. 696-bis c.p.c., tra mediation e anticipazione della prova*, cit., p. 410.

<sup>38</sup> V. A.A. ROMANO, *Questioni sparse in tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 2009, p. 51; V. SCIBETTA, *Il nuovo art. 696-bis c.p.c.: la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*, in *Giur. merito*, 2006, p. 273; R. GIORDANO, *Inammissibilità del reclamo contro i provvedimenti resi nel provvedimento ex art. 696-bis c.p.c.*, in *ilpro-*

giurisprudenza di legittimità e di merito. La Corte di cassazione ha ad esempio affermato la reclamabilità di un provvedimento di rigetto *ex art. 696-bis c.p.c.* anche per quanto riguarda la statuizione relativa alle spese, stabilendo che, pur essendo pacifico il difetto del presupposto del *periculum in mora*, doveva ritenersi che la disciplina dettata dagli artt. 692-699 c.p.c. non escludesse “la natura cautelare delle relative misure”, da intendersi, all’evidenza, latamente cautelare quanto al procedimento di cui all’art. 696-*bis c.p.c.*, ed evidenziandosi che l’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche in caso di urgenza. Ciò avrebbe trovato conferma nello stesso tenore letterale dell’art. 696-*bis c.p.c.*, il quale espressamente prevede che una siffatta consulenza possa essere richiesta “anche” al di fuori (e non solo “in difetto”) delle condizioni di cui all’art. 696, comma 1°, c.p.c., il quale fa espresso riferimento al presupposto dell’urgenza. A conferma di tale impostazione, la Suprema Corte ha aggiunto che il rimedio del reclamo è compatibile anche con il rito previsto per provvedimenti non cautelari (basti pensare alla previsione di cui all’art. 739 c.p.c. in tema di procedimenti in camera di consiglio) e che, inoltre, militerebbe nel senso della reclamabilità del provvedimento in questione l’ulteriore riflessione per cui l’art. 696-*bis c.p.c.*, al comma 1°, secondo periodo, prevede che il giudice procede a norma dell’art. 696, comma 3°, c.p.c. che, a sua volta, stabilisce che il giudice provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695 codice di rito. L’art. 695 c.p.c. e l’art. 669-*quaterdecies c.p.c.* sono stati dichiarati incostituzionali con la sentenza della Consulta n. 144 del 2008, nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza per l’assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 c.p.c.<sup>39</sup>, sicché sarebbe del tutto irragionevole, secondo la Cassazione, l’esclusione della reclamabilità del provvedimento di mancato accoglimento dell’istanza *ex art. 696-bis c.p.c.*, atteso che quest’ultima norma fa indirettamente riferimento pure all’art. 695 c.p.c.<sup>40</sup>.

Di poco successivamente, nella giurisprudenza di merito<sup>41</sup>, è stato dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso il provvedimento di rigetto di un ricorso proposto

*cessocivile.it*; V. AMENDOLAGINE, *Consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite*, ivi; G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, III, 5ª ed., Bari, 2019, p. 292.

In senso favorevole al reclamo v., invece, G. FRUS, *Brevi osservazioni sulla reclamabilità del provvedimento di rigetto di un’istanza di ammissione di una consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.*, in *Giur. it.*, 2009, p. 929; C. BESSO, *Istruzione preventiva e reclamo: una “relazione” davvero inammissibile?*, in *Giur. it.*, 2007, p. 173; G. BALENA, M. BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, cit., p. 372.

<sup>39</sup> V. Corte cost., 16 maggio 2008, n. 144, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 669-*quaterdecies* e 695 c.p.c. nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto della domanda d’istruzione preventiva, in *Guida al diritto*, 2008, 22, p. 30, con nota di E. SACCHETTINI.

<sup>40</sup> V. Cass., 26 settembre 2019, n. 23976, a margine di una controversia in materia di locazione ultrannovennale di immobile in cui si controverteva dei danni relativi alle precarie condizioni igienico-sanitarie in cui versava l’immobile stesso dopo la riconsegna ai locatori.

<sup>41</sup> V. Trib. Reggio Emilia, 19 gennaio 2012 e 28 febbraio 2019, a margine di una controversia condominiale. Secondo il tribunale, considerato che l’ammissibilità del reclamo avverso il diniego di consulenza tecnica *ex art. 696 c.p.c.* è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sent. n. 144 del 2008, all’esito di una motivazione interamente fondata sull’esigenza, determinata dall’urgenza, di assumere il mezzo istruttorio *ante causam* e sul rischio che un erroneo diniego avrebbe potuto procurare alla parte istante, le-

ai sensi dell'art. 696-*bis* c.p.c., rilevandosi la tassatività dei mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento "che non consentirebbero alle parti l'utilizzo in via analogica di strumenti impugnatori diversi da quelli espressamente previsti".

In tale confuso panorama si inserisce oggi la sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 10 novembre 2023, con la quale la Consulta, all'esito di un articolato ragionamento che ripercorre i principali orientamenti giurisprudenziali espressi in materia nonché le motivazioni addotte, sottolineando in particolare come la consulenza tecnica preventiva faccia parte degli istituti volti a risolvere la controversia al di fuori del processo di cognizione, ha rilevato che l'infondato rigetto dell'istanza priva definitivamente la parte di una importante facoltà processuale diretta alla possibile composizione della lite. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 669-*quaterdecies* e 695 c.p.c. nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall'art. 669-*terdecies* c.p.c., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo, di cui all'art. 696-*bis* del medesimo codice, tacitando così un risalente dibattito<sup>42</sup>. Di rilievo è l'enfasi che la Corte riserva ai metodi alternativi (o complementari) di risoluzione delle controversie, in cui, a pieno titolo, inserisce l'art. 696-*bis* c.p.c.

In giurisprudenza è stata infine esclusa la proponibilità del regolamento di competenza e di giurisdizione, tenuto conto che la pronuncia sul punto della competenza o della giurisdizione da parte del giudice nel corso del procedimento *ex art. 696-bis* non pregiudica le questioni relative all'ammissibilità e rilevanza (che potranno essere affrontate in sede di giudizio di merito), non ha natura decisoria, non è equiparabile ad una sentenza e, quindi, non rende incontestabile la competenza del giudice adito<sup>43</sup>.

### 3. Proponibilità.

Se la proposizione della domanda *ex art. 696-bis* c.p.c. prima dell'instaurazione del giudizio di merito non solleva particolari questioni interpretative, qualora alla consulenza tecnica preventiva si applichino le norme sui procedimenti di istruzione preventi-

---

dendo il suo diritto ad una effettiva tutela giudiziaria tramite la dispersione della prova, solo per tali ragioni, era stata riconosciuta, con la declaratoria di legittimità costituzionale, la reclamabilità del provvedimento di rigetto della consulenza tecnica preventiva. Essendo evidente che la consulenza tecnica preventiva *ex art. 696-bis* c.p.c. non è caratterizzata da alcuna urgenza e non essendovi pertanto pericolo di dispersione della prova, il Collegio afferma che deve escludersi che l'estensione del reclamo all'istituto di cui all'art. 696-*bis* c.p.c. possa fondarsi su quei principi che avevano sorretto la menzionata decisione del Giudice delle leggi. Il Tribunale di Reggio Emilia riconferma la propria precedente giurisprudenza fondata sulla diversa natura degli artt. 696 e 696-*bis* c.p.c. e, facendo leva su di essa, fonda il relativo sistema delle impugnazioni, anche in contrasto con le indicazioni della Suprema Corte. In senso contrario alla reclamabilità del provvedimento di diniego della consulenza tecnica preventiva si sono subito espressi Trib. Alessandria, 26 maggio 2007; Trib. Mantova, 3 luglio 2008; App. Catania, 12 agosto 2008.

<sup>42</sup> Sulla recente pronuncia v. F.P. LUIO, *Una sentenza buona, ma insufficiente*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it) e V. ANSANELLI, *Qualche minimo update sulla composizione del conflitto tramite consulenza tecnica preventiva*, in *Giust. cons.*, 2024, p. 529 ss.

<sup>43</sup> V. F. COCOMILE, *I procedimenti di istruzione preventiva*, in [questione giustizia.it](http://www.giustizia.it) e, in giurisprudenza, ancora Trib. Alessandria, 26 maggio 2007; Trib. Mantova, 3 luglio 2008; App. Catania, 12 agosto 2008.

va, può ipotizzarsi la proponibilità della relativa istanza anche *pendente iudicio* o quando questo sia sospeso o interrotto, come espressamente dispone l'art. 699 c.p.c. per le prove a futura memoria. Poiché anche la dottrina che l'ammette rileva l'inopportunità di avviare un procedimento con finalità deflattive e tanto invasivo sul piano istruttorio quando la causa è già stata promossa<sup>44</sup>, appare in generale più corretta la tesi che riserva la consulenza tecnica preventiva ad una fase anteriore al giudizio di merito, sia per il dato letterale presente nell'art. 696-bis c.p.c. che ammette l'istanza purché proposta in via preventiva (giusto lo scopo deflattivo dell'istituto), sia per la considerazione che, in corso di causa, è ormai ben possibile per il giudice disporre la consulenza tecnica "ordinaria", nonché premere sulla volontà dei litiganti, serbandone una posizione terza ed imparziale, affinché la vertenza abbia uno sbocco conciliativo. Si concorda perciò con chi ha ritenuto che l'art. 699 c.p.c., che consente di assumere prove a futura memoria anche in corso di causa o durante la sospensione o l'interruzione del giudizio, si riferisca esclusivamente ai casi nei quali sussiste il requisito dell'urgenza, estraneo all'istituto<sup>45</sup>.

#### 4. La disciplina procedimentale.

Le modalità relative all'*iter* processuale dell'istituto sono mutate in parte dall'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 c.p.c., per quel che concerne la fase dell'ammissione, ed in parte dalla consulenza tecnica "ordinaria", quanto alla fase dell'espletamento del mezzo istruttorio e dell'attività del consulente<sup>46</sup>.

In ordine alla forma della domanda, dal momento che l'art. 696-bis c.p.c. si limita a richiamare esclusivamente il comma 3° dell'art. 696 c.p.c., senza rinviare al comma 1° (che, a sua volta, rimanda agli artt. 692 ss. c.p.c.), è stato ritenuto applicabile, quantomeno per analogia, trattandosi di una particolare figura di accertamento tecnico preventivo, l'art. 693 c.p.c. che prescrive la forma del ricorso per tutti i procedimenti di istruzione preventiva e che, pertanto, sempre in analogia con quanto previsto per i procedimenti di istruzione preventiva, deve essere presentato al giudice che sarebbe competente per il merito (ossia al presidente del tribunale o al giudice di pace, a seconda del valore o della materia della controversia)<sup>47</sup>.

Il ricorso deve contenere tutti gli elementi della successiva domanda di merito<sup>48</sup>, sia al fine di consentire al giudice di vagliare, *prima facie*, la sussistenza dei requisiti di

<sup>44</sup> V. SCIBETTA, *Il nuovo art. 696-bis c.p.c.*, cit., p. 272.

<sup>45</sup> Così A. TEDOLDI, *La consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.*, cit., p. 822. In giurisprudenza, sulla "inammissibilità" del ricorso proposto ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. in corso di causa, v. ad es. Trib. Mantova, 21 maggio 2009 (per via delle ragioni eminentemente deflattive, al fine di evitare l'instaurazione dell'ordinario giudizio di merito); Trib. Santa Maria Capua Vetere, 11 luglio 2011; Trib. Lucca, 21 gennaio 2022 (per mancanza del presupposto logico-giuridico alla base di tale strumento processuale, ovvero l'esigenza di prevenire l'insorgenza di una controversia giudiziale).

<sup>46</sup> G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, cit., p. 292.

<sup>47</sup> Così V. SCIBETTA, *Il nuovo art. 696-bis c.p.c.*, cit., p. 271.

<sup>48</sup> Sull'"estensione" delle allegazioni v. *supra*, § 2.

ammissibilità e rilevanza, quantomeno sotto il profilo dell'oggetto della consulenza, sia al fine di circoscrivere l'oggetto del tentativo di conciliazione.

Il giudice investito del ricorso, ai sensi dell'art. 694 c.p.c., fissa con decreto l'udienza di comparizione, stabilendo il termine entro il quale il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza debbano essere notificati alla controparte. All'udienza così fissata il giudice decide sull'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 695 c.p.c. e, in caso di accoglimento, procede alla nomina del consulente e alla formulazione dei quesiti<sup>49</sup>.

L'ampiezza dell'ambito oggettivo della consulenza tecnica preventiva ha un effetto diretto sulla delimitazione dei poteri attribuiti all'esperto. A tale riguardo, infatti, è stato ritenuto che, pur limitatamente al solo perseguimento delle finalità conciliative, l'esperto possa procedere all'accertamento di fatti storici o, addirittura, a una preliminare valutazione degli aspetti giuridici della questione, affrontando nel contraddittorio fra le parti tali questioni. Le indagini del consulente non sarebbero in questo contesto limitate alla fase descrittiva, ma si estenderebbero anche a quella valutativa<sup>50</sup>.

Come correttamente osservato<sup>51</sup>, non sembra possibile per i consulenti l'accertamento e la determinazione dei crediti senza una disamina, anche da un punto di vista dei parametri normativi, dei comportamenti assunti dalle parti essendo pressoché impossibile pervenire alla determinazione delle somme senza i necessari giudizi, anche di natura giuridica, sugli inadempimenti. Salvo poi, una volta fallito il tentativo di conciliazione, ricondurre la sua relazione peritale essenzialmente alla disamina degli aspetti fattuali propriamente specialistici o tecnico-scientifici.

Circa la formulazione dei quesiti, se il ricorrente redigerà il proprio ricorso provvedendo alla formulazione dei desiderata, spetterà tuttavia al giudice ricondurre l'opera del consulente (o, quantomeno, l'oggetto della relazione peritale) nell'ambito dell'accertamento o della valutazione di circostanze di fatto caratterizzate da un elevato tasso di specificità tecnico-scientifica<sup>52</sup>.

L'art. 696-*bis*, ultimo comma, c.p.c. richiama infine l'applicabilità, in quanto compatibili, degli artt. da 191 a 197 c.p.c. Ciò a dire che, quanto alla fase successiva, il procedimento è modellato su quanto previsto per lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio in sede ordinaria in ordine ai profili dell'astensione e ricusazione, giuramento (in base all'art. 193 come rinnovato dal d.lgs. n. 149 del 2022<sup>53</sup>), affidamento dell'incarico, attività, processo verbale e relazione, rinnovazione delle indagini e sostituzione

<sup>49</sup> Così V. ANSANELLI, *La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*, cit., p. 1097.

<sup>50</sup> V. ANSANELLI, *La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*, cit., p. 1097.

<sup>51</sup> V. ANSANELLI, *La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*, cit., p. 1097.

<sup>52</sup> V. ancora V. ANSANELLI, *La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*, cit., pp. 1097-1098.

<sup>53</sup> La riforma Cartabia, oltre che intervenire sull'art. 193 c.p.c. (su cui v. il commento di F.C. MALATESTA, Sub. art. 193 c.p.c., in AA.VV., *La riforma Cartabia del processo civile, Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, a cura di R. Tiscini, con il coordinamento di M. Farina, Pisa, 2023, p. 225 ss.), ha apportato soprattutto modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui agli artt. 13, 15, 16 e 18 in riferimento all'albo dei consulenti tecnici, alle domande di iscrizione e alla revisione dell'albo, disposizioni tutte applicabili anche alla nomina del consulente ex art. 696-*bis* c.p.c. (su cui v. ancora F.C. MALATESTA, *ivi*, p. 228 ss.).

del perito. L'espletamento del tentativo di conciliazione che il consulente deve svolgere «ove possibile» prima del deposito della relazione rappresenta pertanto un *quid pluris* quale connotato del procedimento<sup>54</sup>.

Qualora la conciliazione riesca, il consulente redige il verbale di conciliazione cui il giudice attribuisce efficacia di titolo esecutivo ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Il processo verbale è esente dall'imposta di registro quale incentivo per l'utilizzo del procedimento a scopo deflattivo del contenzioso.

In ragione del mancato rinvio all'art. 201 c.p.c., alcuni problemi interpretativi si sono presentati in ordine alla possibilità per le parti di farsi assistere da propri consulenti tecnici, sebbene si sia osservato che il mancato richiamo alla norma suddetta non possa costituire argomento dirimente giacché l'art. 696-*bis* c.p.c. rinvia anche all'art. 194 c.p.c. sulla c.t.u. endo-processuale che prevede l'intervento dei consulenti di parte nelle operazioni peritali.

Considerata l'importanza della loro funzione nel procedimento di c.t.u. a garanzia del contraddittorio tra le parti, la presenza di consulenti tecnici di fiducia nell'ambito del procedimento *ex art. 696-bis* c.p.c. rappresenta un utile ausilio per le parti medesime al fine di valutare compiutamente l'opportunità della conciliazione. Su questa linea dovrebbe estendersi alla consulenza tecnica preventiva la disciplina delle osservazioni e di tutta la procedimentalizzazione di cui all'art. 195, ult. cpv., c.p.c. La presenza di esperti di fiducia è d'altronde garantita dall'art. 194, comma 2°, c.p.c., che infatti risulta espressamente richiamato. Piuttosto, si è ritenuto che il giudice non debba fissare alle parti alcun termine per la nomina del proprio perito e che tale nomina possa conseguentemente farsi almeno fino all'inizio delle operazioni peritali<sup>55</sup>.

A ciò si aggiunga che alcune delle disposizioni espressamente richiamate dall'art. 696-*bis* c.p.c. quali l'art. 194 e l'art. 195 non potrebbero trovare concreta attuazione senza la presenza dei consulenti tecnici di parte<sup>56</sup>.

In tema di spese del procedimento, se lo stesso si conclude con la conciliazione delle parti, le spese giudiziali si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel verbale di conciliazione. In mancanza di conciliazione, in giurisprudenza<sup>57</sup> si è subito ritenuto che le spese della consulenza tecnica *ex art. 696-bis* c.p.c. debbano essere poste a carico della parte richiedente e prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali da porre, salva l'ipotesi di compensazione totale o parziale, a carico del soccombente<sup>58</sup>. Recentemente, sempre in punto di spese, la Corte costituzionale con la

<sup>54</sup> Così V. SCIBETTA, *Il nuovo art. 696-bis c.p.c.*, cit., p. 273.

<sup>55</sup> V. A.A. ROMANO, *Il nuovo art. 696-bis c.p.c., tra mediation e anticipazione della prova*, cit., p. 417.

<sup>56</sup> V. ANSANELLI, *La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*, cit., pp. 1098-1099.

<sup>57</sup> V. ad es. Cass., 15 febbraio 2000, n. 1690. V. sul punto Cass., 30 settembre 2015, n. 19498, secondo cui il giudice non può adottare alcun provvedimento relativo alle spese e laddove un provvedimento in tal senso fosse emesso avverso il medesimo può essere esperito il ricorso per cassazione *ex art. 111 Cost.*

<sup>58</sup> V. A. TEDOLDI, *La consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.*, cit., pp. 822-823. Così anche V. SCIBETTA, *Il nuovo art. 696-bis c.p.c.*, cit., p. 273. Secondo altra parte della dottrina la soluzione non

sentenza 5 maggio 2021, n. 87, ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze, con ordinanza del 21 maggio 2020, con riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 32 Cost. del combinato disposto di cui agli artt. 8, d.P.R. n. 115 del 2002, 91 c.p.c., 8, commi 1° e 2° legge n. 24 del 2017 e dell'art. 696-septies c.p.c., nella parte in cui escludono, che il giudice possa addebitare, in tutto od in parte, a carico di una parte diversa da quella ricorrente, il costo della c.t.u. svolta ai sensi del menzionato art. 8, legge n. 24 del 2017<sup>59</sup>.

Al proposito, sebbene l'art. 696-bis c.p.c. taccia sulla possibilità che un terzo venga chiamato o intervenga nel procedimento, dottrina e giurisprudenza sono sempre state concordi nel ritenere che non sussistano preclusioni alla partecipazione di terzi, partendo dall'assunto che il procedimento medesimo ha natura di giurisdizione contenziosa e che pertanto debbono trovare applicazione le norme di diritto comune che disciplinano la partecipazione di terzi al processo; nella prassi l'applicazione dell'istituto ha dimostrato infatti che, nei rapporti plurilaterali (ad es. committente-appaltatore-subappaltatore nonché nelle ipotesi di responsabilità medica), la chiamata del terzo ha risposto a particolari esigenze pratiche, permettendo di ottenere un risultato opponibile al terzo nei confronti del quale l'eventuale perizia resa *inter alios* sarebbe altrimenti inefficace<sup>60</sup>.

Infine, l'art. 696-bis c.p.c. non chiarisce le modalità di ingresso della relazione tecnica nel processo di merito, stabilendo soltanto che, se la conciliazione non riesce, ciascuna delle parti può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio, un giudizio peraltro non necessario, non essendovi l'onere di iniziarlo entro un termine prefissato a pena di inefficacia della consulenza effettuata.

L'acquisizione al processo di merito non è automatica bensì subordinata ad una valutazione di ammissibilità compiuta dal giudice. Al giudice spetterà pertanto valutare l'ammissibilità e la rilevanza delle indagini svolte proprio sotto il profilo specialistico, vale a dire la necessità dell'impiego di conoscenze trascendenti il sapere dell'uomo medio al fine dell'accertamento e della valutazione delle circostanze di fatto poste a fondamento delle domande o delle eccezioni formulate dalle parti.

L'istanza di acquisizione – restando escluso che il giudice possa disporla d'ufficio – deve essere formulata nei termini previsti per le deduzioni istruttorie, a pena di decadenza.

Al proposito, nella giurisprudenza di legittimità, si è ritenuto che l'acquisizione della relazione tecnica preventiva tra le fonti che il giudice di merito utilizza per trarne il proprio convincimento, non debba necessariamente avvenire a mezzo di una richiesta e di un provvedimento formale, essendo sufficiente anche la sua materiale acquisizione e bastando che la controparte sia stata posta in grado di contraddire in merito ad essa<sup>61</sup>.

---

appare convincente in quanto, qualora il ricorrente non intenda instaurare il giudizio di merito, la parte resistente sarebbe costretta ad avviare un giudizio di merito (di accertamento negativo) avente quale finalità esclusiva quella del recupero delle spese sostenute nel procedimento di consulenza tecnica preventiva. In tal senso V. ANSANELLI, *La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*, cit., p. 1099.

<sup>59</sup> Tali profili debbono essere pertanto combinati con le peculiarità della consulenza tecnica preventiva in materie specifiche. In tema di responsabilità sanitaria v. *infra*, § 6.

<sup>60</sup> V. ad es. M. SCALAMOGNA, *Alcune questioni controverse in tema di consulenza tecnica preventiva con funzione conciliativa*, cit., p. 957 ss.

<sup>61</sup> V. Cass., 7 settembre 2004, n. 17990, e Cass., 9 marzo 2010, n. 5658.

Il giudice del merito è libero di valutare la rilevanza della perizia eseguita in fase preventiva anche sulla base delle deduzioni istruttorie e dei documenti prodotti dalle parti ed essa ha la stessa efficacia probatoria della c.t.u. disposta nel corso del processo ordinario. Sempre in base ad un implicito richiamo all'art. 698, comma 2°, c.p.c., il giudice può ordinare la rinnovazione della consulenza nel giudizio di merito.

## 5. Tipologia di controversie ed ambito di applicazione.

La consulenza tecnica preventiva, come detto, può essere richiesta da chi lamenti di aver subito un danno a causa dell'altrui inadempimento o fatto illecito. La norma fa espresso riferimento, infatti, all'accertamento e la relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Poiché lo scopo dell'istituto è quello di accertare e determinare un credito, si tratta sempre di una somma di denaro che una parte deve corrispondere all'altra.

Il testo dell'art. 696-bis c.p.c. pone, pertanto, come finalità della consulenza, non la conciliazione che emerge piuttosto dalla sua rubrica, ma l'accertamento e la determinazione di crediti, a conferma della collocazione della disposizione medesima tra i procedimenti di istruzione preventiva quale raccolta di prove in vista ed in relazione all'accertamento dei fatti in un processo, in un momento anteriore a quello che lo sviluppo del rito prevede come normale per tale attività. L'attività accertativa e valutativa del consulente è così precedente al tentativo di conciliazione. Solo dopo che il consulente abbia predisposto, quantomeno *in pectore*, la relazione il medesimo può avere gli elementi necessari per tentare la conciliazione delle parti, alle quali ragionevolmente prospettare quali sarebbero gli esiti dell'accertamento se, fallito l'accordo, egli dovesse depositare la relazione<sup>62</sup>.

Poiché la procedura è finalizzata anche alla conciliazione delle parti, è parso ragionevole affermare che la stessa possa essere richiesta anche dall'asserito debitore. Non si è infatti ritenuto di dover negare l'interesse ad agire del soggetto il quale, ammettendo la propria responsabilità ed intendendo evitare i costi del giudizio di merito, richiama che il *quantum debeatur* (sulla cui misura non si registra accordo) sia determinato dal consulente tecnico d'ufficio, confidando oltre che nella sua imparzialità e competenza professionale, anche nella sua capacità di conciliare le parti<sup>63</sup>.

Dalla premessa che precede, emerge, con ogni evidenza, la grande ampiezza dell'ambito di applicazione di cui all'art. 696-bis c.p.c. che, in quanto tale, si estende a molteplici "ambienti" sia regolamentati dal codice civile che da leggi speciali.

L'ambito di applicazione dell'istituto, così come normato dal legislatore, riguarda le principali fonti di obbligazioni di cui all'art. 1173 c.c. La dizione della norma fin dall'inizio è parsa escludere dall'ambito di operatività del procedimento in questione soltanto categorie di controversie poco incidenti sul numero complessivo delle controver-

---

<sup>62</sup> Così ora P. BIAVATI, *Argomenti di diritto processuale civile*, Sesta ed. aggiornata al d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, cit., p. 750.

<sup>63</sup> V. ancora V. SCIBETTA, *Il nuovo art. 696-bis c.p.c.*, cit., p. 272.

sie civili, come quelle in materia di distanza fra le costruzioni, di servitù o di condominio nonché i crediti derivanti da specifiche obbligazioni, quali la *negotiorum gestio*, la *indebiti solutio* o l'arricchimento senza causa. Sul punto è specificamente intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 222 del 21 dicembre 2023 la quale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 696-bis, comma 1, primo periodo c.p.c. nella parte in cui, dopo le parole «da fatto illecito», non prevede «da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico». Debbono essere pertanto oggi ricompresi nell'ambito di applicazione della norma anche i crediti non nascenti da contratto o da fatto illecito. Resta però ancora aperto il problema relativo ai diritti diversi dai crediti ai quali la Consulta non ha evidentemente inteso estendere l'ambito di applicazione della norma<sup>64</sup>.

Sembravano escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 696-bis c.p.c. anche le controversie concernenti i crediti derivanti da diritti personali o *status* quali le obbligazioni alimentari o di mantenimento nonché gli obblighi derivanti dal rapporto tra genitori e figli o tra genitori per questioni riguardanti la prole minorenni di cui tuttavia si è potuta tuttavia prospettare l'applicabilità, poiché la loro violazione è causa di illecito civile suscettibile di dar vita a forme di danno risarcibile di carattere non patrimoniale<sup>65</sup>; oggi, diremmo, anche alla luce dell'art. 473-bis. 39 c.p.c. introdotto dal d.lgs. 10

---

<sup>64</sup> V. al riguardo il commento critico di F.P. LUISO, *Una sentenza buona, ma insufficiente*, cit., per il quale, se sono condivisibili le ragioni che hanno indotto la Consulta ad estendere l'utilizzabilità della consulenza tecnica preventiva a tutti i crediti, le medesime ragioni avrebbero dovuto indurre la Corte ad estendere l'utilizzabilità della consulenza tecnica preventiva a tutti i diritti, quantomeno a quelli disponibili. Si pensi alle controversie relative al rispetto delle distanze tra edifici oppure alle caratteristiche di luce o veduta di una apertura. Sulla stessa linea v. V. ANSANELLI, *Qualche minimo update sulla composizione del conflitto tramite consulenza tecnica preventiva*, cit., p. 529 ss.

A tale riguardo, in passato si è ritenuto che qualora il futuro giudizio di merito avesse ad oggetto queste tipologie di controversie, il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. non avrebbe potuto essere azionato. In questo senso in dottrina v. M.F. GHIRGA, *Le nuove norme sui procedimenti cautelari*, cit., p. 815 ss. Secondo F. CUOMO ULLOA, *Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*, cit., p. 274 ss., sarebbe stato sempre possibile ricorrere a tale istituto qualora si lamentasse la violazione di un diritto assoluto in vista di una richiesta risarcitoria ex art. 2043 c.c. È stato tuttavia subito rilevato che la delimitazione dell'ambito applicativo del procedimento alle sole obbligazioni contrattuali e a quelle nascenti da fatto illecito si poneva in contrasto con la *ratio* stessa dell'istituto. V. A. PANZAROLA, *Commento sub artt. 696 e 696 bis c.p.c.*, in *Commentario alle riforme del processo civile*, cit., p. 286 ss. L'autore, per superare la delimitazione oggettiva operata dalla lettera dell'art. 696-bis c.p.c., ha proposto una "lettura ortopedica" del testo della legge, finalizzata a ricomprendere nell'ambito di operatività dell'istituto "tutti i crediti". Un risultato che si sarebbe potuto realizzare considerando "meramente esemplificativa" la previsione contenuta nell'art. 696-bis c.p.c., ovvero "sollecitando una lettura estensiva dell'una o dell'altra formula che v'è compresa". Controversa è stata poi la possibilità di estendere gli accertamenti dell'esperto sulla persona del danneggiato. V. V. SCIBETTA, *Il nuovo art. 696-bis c.p.c.*, cit., p. 269, il quale in maniera condivisibile ha immediatamente rilevato che "negando la possibilità di compiere accertamenti sulla persona del danneggiato verrebbe inspiegabilmente esclusa l'ammissibilità della consulenza tecnica preventiva per la quantificazione dei danni alla persona derivanti da fatto illecito che verosimilmente costituirebbero uno dei principali ambiti di applicazione dell'istituto", la qual cosa, in effetti, si è verificata nelle controversie aventi ad oggetto la materia medico-sanitaria in cui il ricorso all'art. 696-bis c.p.c. è stato considerato condizione di procedibilità in alternativa al procedimento di mediazione (sulle quali *infra* § 6). Per questa ricostruzione della problematica v. quasi testualmente V. ANSANELLI, *La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*, cit., spec. nota 224.

<sup>65</sup> Ci si permette di rinviare, al riguardo, alla nostra ricostruzione in *Anticipazioni della "prova" e consulenze psicologiche ante causam*, in *Fam. e dir.*, 2019, spec. p. 441 ss.

ottobre 2022, n. 149 a norma del quale le gravi inadempienze anche di natura economica o gli atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale possono comportare il risarcimento del danno a carico del genitore inadempiente in favore dell'altro genitore o, anche con provvedimento adottato d'ufficio dal giudice, del minore<sup>66</sup>.

Secondo la condivisibile opinione di parte della dottrina, piuttosto che prevedere *ex lege* limiti *ratione materiae* all'espletamento della consulenza tecnica preventiva, sarebbe apparso più opportuno rimettere al giudice ampi poteri discrezionali in tal senso, in modo da consentirgli di operare un bilanciamento fra gli interessi coinvolti<sup>67</sup>. Al fine di orientare la scelta discrezionale del giudice, il legislatore avrebbe potuto riferirsi a indici – a partire dalla qualità delle parti, al valore della controversia, al tasso di complessità della stessa – suscettibili di consigliare (o, per converso, rendere prevedibilmente infruttuoso e, quindi, escludere) il ricorso al tentativo di conciliazione pregiudiziale ad opera dell'esperto. E ciò anche al fine di fissare dei criteri di accesso alla consulenza tecnica preventiva tali da evitare l'utilizzazione di questo procedimento in presenza di una *quaestio iuris* controversa, ovvero di contestazioni specifiche (desumibili dall'allegazione di specifici fatti estintivi, modificativi o impeditivi) inerenti all'*an* del diritto di credito<sup>68</sup>.

## 6. I principali ambiti tipizzati di applicazione ed i rapporti con il mondo ADR: in particolare, la consulenza tecnica preventiva in materia medico-sanitaria.

A conferma delle sue importanti funzioni e potenzialità, nonché dell'ampia dimensione in termini di applicazione, in alcuni specifici settori disciplinati sia dal codice civile che da leggi speciali, l'istituto di cui all'art. 696-*bis* c.p.c. è stato elevato ora a condizione di procedibilità in alternativa con "altri" meccanismi ADR, ora a unica condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Si tratta, come noto, della responsabilità medico-sanitaria nonché del contenzioso previdenziale del lavoro. Non mancano tuttavia applicazioni della normativa, di per se stessa, anche in relazione al diritto della proprietà intellettuale ed industriale nonché al diritto bancario<sup>69</sup>.

In ordine alla responsabilità medico-sanitaria, la legge 8 marzo 2017, n. 24 rubricata "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in ma-

---

<sup>66</sup> La nuova norma ripropone in parte il contenuto dell'abrogato art. 709-*ter* c.p.c. ma è oggi espressamente contemplata anche per le violazioni di natura economica oltre a prevedere, tra gli altri rimedi, l'applicabilità della misura coercitiva di cui all'art. 614-*bis* c.p.c.

<sup>67</sup> V. C. BESSO, *La prova prima del processo*, cit., p. 163.

<sup>68</sup> Così V. ANSANELLI, *Esperti e risoluzione anticipata delle controversie civili nei nuovi art. 696 e 696-bis c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, pp. 1253-1254 e già R. BONATTI, *Un modello dottor Jekyll: la consulenza tecnica conciliativa*, cit., p. 247 ss.; G. BALENA, M. BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, cit., p. 374 ss.; C. BESSO, *La consulenza tecnica d'ufficio e l'accertamento tecnico preventivo dopo le riforme processuali del 2005*, cit., p. 2525 ss.

<sup>69</sup> In merito all'applicabilità dell'istituto al processo in materia di proprietà industriale e intellettuale in cui l'espansione della consulenza tecnica si è rivelata particolarmente necessaria, data la specificità della materia, si rinvia F. FERRARI, *Conciliazione e consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.*, in AA.VV., *Forme alternative di risoluzione delle controversie e strumenti di giustizia riparativa*, cit., p. 102 ss.

teria di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, nell’ambito di una ampia riforma che ha investito l’intero settore<sup>70</sup>, ha previsto, all’art. 8, a pena di improcedibilità delle azioni risarcitorie in tale materia, l’obbligo dell’esperimento del procedimento per consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696-bis c.p.c. La disposizione stabilisce, infatti, al comma 1°, che chi intende esercitare un’azione relativa ad una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso al giudice competente ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. Al comma 2°, si precisa che la presentazione del ricorso di cui al comma 1° costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento<sup>71</sup>.

Si tratta, pertanto, di una ipotesi di “giustizia condizionata”, imponendosi di ricorrere, prima del giudizio, ad un procedimento nel quale viene disposta, anche in difetto del requisito dell’urgenza richiesto per l’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c., una consulenza tecnica ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, con il compito affidato al consulente di tentare di conciliare le parti e,

---

<sup>70</sup> La legge 8 marzo 2017, n. 24, vuol essere il punto di arrivo di una evoluzione della responsabilità sanitaria che già con l’istituzione del Servizio sanitario nazionale era passata da capitolo di una trattazione generale dedicata alla responsabilità del professionista ad aspetto centrale della tutela della salute. In linea con questa impostazione, nell’art. 1 della legge si enuncia il principio per cui “*la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività*”. Così, testualmente, I. PAGNI, *La riforma della responsabilità medica. I profili processuali*, in *questionegiustizia.it*, 2018, p. 174.

<sup>71</sup> L’art. 8, complessivamente, così recita: “Tentativo obbligatorio di conciliazione”. 1. Chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’art. 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente. 2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova invece applicazione l’art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all’art. 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell’istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento. 3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all’art. 281-undecies del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti e procede con il rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile. 4. La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell’art. 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all’art. 10, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l’impresa di assicurazione non ha formulato l’offerta di risarcimento nell’ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall’esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

in caso di mancato raggiungimento di un accordo, di depositare una relazione tecnica utilizzabile nel successivo giudizio di merito<sup>72</sup>.

L'evidente fondamento della norma risiede nel fatto che nel contenzioso sanitario la risoluzione delle questioni tecniche rappresenta elemento decisivo ai fini della soluzione della lite, considerata la pesante incidenza probatoria, in quelle controversie, della c.t.u.

Nell'esperienza del contenzioso sanitario il giudice, data la specialità della materia, si trova infatti generalmente nella naturale necessità di essere assistito da un esperto che gli fornisca la regola tecnica di giudizio idonea a valutare i fatti portati alla sua conoscenza. Il consulente, per il tramite della perizia, fornisce quella integrazione delle conoscenze tecniche o scientifiche di cui l'organo giudicante non dispone al fine della valutazione dei fatti emersi nel corso del giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità medica e sanitaria ed ogni conseguenziale richiesta risarcitoria. In particolare, nell'analisi che viene demandata al consulente, nell'ambito dei giudizi di responsabilità medica e sanitaria, vengono sempre più in rilievo la specializzazione richiesta nell'attività medica e lo sviluppo di tecnologie innovative che richiedono competenze tecniche specialistiche. Lo stretto legame tra consulenza tecnica e prova scientifica testimonia l'evoluzione della prima a vera e propria fonte oggettiva di prova tutte le volte in cui essa costituisca l'unico mezzo di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente tramite cognizioni tecnico-scientifiche<sup>73</sup>.

---

<sup>72</sup> Per effetto della Riforma Cartabia e l'abrogazione dell'art. 702-bis c.p.c., il processo sommario di cognizione nelle cui forme doveva svolgersi il giudizio di merito è stato sostituito dal nuovo procedimento semplificato di cognizione di cui all'attuale art. 281-decies ss. c.p.c. da considerarsi pertanto il rito esclusivo per la trattazione delle cause di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria disciplinate dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (art. 8, comma 3°) le cui disposizioni sono state corrispondentemente modificate dall'art. 15, d.lgs. n. 149 del 2022. V. in tal senso A. MOTTO, *Prime osservazioni sul procedimento semplificato di cognizione*, in *Judicium*, 16 gennaio 2023 e B. GAMBINERI, *Il procedimento semplificato di cognizione (o meglio il "nuovo" processo di cognizione di primo grado)*, in *questionegiustizia.it*, 31 maggio 2023, p. 13, nota 21. Ciò posto, data la complessità che le cause per colpa medica sovente presentano, si ritiene che il giudice, ai sensi dell'art. 281-duodecies, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, possa però disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.

<sup>73</sup> V. F. AULETTA, *La prova scientifica, Diritto, epistemologia, strumenti di acquisizione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, p. 465 ss.; M. TARUFFO, voce *Prova scientifica (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, II, 2008, p. 967 ss. Sui profili processuali della responsabilità medico-sanitaria, v. I. PAGNI, *La riforma della responsabilità medica. I profili processuali*, cit., p. 174; ID., *Dal tentativo obbligatorio di conciliazione al ricorso ex art. 702-bis c.p.c.*, in AA.VV., *La nuova responsabilità sanitaria e la sua assicurazione*, cit., p. 439 ss.; D. DALFINO, *Il processo civile per la responsabilità medica: condizioni di procedibilità e riparto dell'onere della prova*, in *questionegiustizia.it*; G. TRISORIO LIUZZI, *La riforma della responsabilità professionale sanitaria. I profili processuali*, in *Giusto proc. civ.*, 2017, p. 649 ss.; M. ZUMPARO, *Profili processuali della nuova legge sul rischio clinico*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 479 ss.; A. CARRATTA, *Le più recenti riforme del processo civile*, Torino, 2017, p. 95 ss.; M. ADORNO, *Il nuovo "filtro" dell'art. 696 bis c.p.c. in materia di responsabilità sanitaria*, in *I profili processuali della nuova disciplina sulla responsabilità sanitaria*, a cura di A.D. De Santis, Roma, 2017, p. 105 ss.; U. COREA, *I profili processuali della nuova legge sulla responsabilità medica: note a prima lettura*, in *www.judicium.it*; AA.VV., *Il contenzioso sulla nuova responsabilità sanitaria (Prima e durante il processo)*, coordinato da C. Consolo, Torino, 2018, p. 35 ss.; V. ANSANELLI, *Struttura e funzione della consulenza tecnica preventiva in materia medico-sanitaria*, cit., p. 165 ss.; F. CUOMO ULLOA, *Consulenza tecnica preventiva tra conciliazione e accertamento della responsabilità sanitaria*, in *Responsabilità medica*, 2018, p. 355 ss.; A. TEDOLDI, *Profili processuali della*

Tali controversie, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 24 del 2017, risultavano peraltro soggette ad un'altra condizione di procedibilità, vale a dire la mediazione obbligatoria, procedimento per sua natura, tuttavia, non finalizzato alla soluzione delle questioni tecniche e quindi poco efficace in ambito di contenzioso sanitario. L'obbligo dell'esperimento del procedimento di mediazione era, ed ancora lo è, previsto, a pena di improcedibilità, per le controversie in materia di responsabilità sia medica, sia sanitaria<sup>74</sup>, dall'art. 5, comma 1°-bis, d.lgs. n. 28 del 2010 istitutivo della mediazione nel nostro sistema. Difatti la condizione di procedibilità stabilita *ex lege* può essere soddisfatta sia con il ricorso all'art. 696-bis c.p.c. che con quello al diverso strumento della mediazione obbligatoria ai sensi del succitato art. 5, comma 1°-bis stabiliti in termini di alternatività, giusta la dizione della norma la quale esclude, di converso, l'applicabilità della negoziazione assistita<sup>75</sup>.

Le controversie soggette al tentativo obbligatorio di cui all'art. 8, legge n. 24 del 2017 sono tutte le azioni di risarcimento, di condanna o anche solo di accertamento, previste dalla legge n. 24 del 2017. Si tratta, in particolare, di quelle che hanno ad oggetto il diritto al risarcimento derivante da responsabilità sanitaria, trovi esso fondamento nella condotta colposa o dolosa del medico o di altro operatore sanitario ovvero nella violazione da parte della struttura sanitaria del contratto di ospitalità<sup>76</sup>, siano esse

---

*riforma sulla responsabilità sanitaria*, in *Giusto proc. civ.*, 2018, p. 701 ss.; M. ZULBERTI, *La consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite in materia sanitaria. Riflessioni a margine dell'art.8 della l. n. 24/17*, in *Riv. arb.*, 2018, p. 97 ss.; R. DONZELLI, *Profili processuali della nuova responsabilità sanitaria*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, p. 1195 ss.; D. LONGO, *La consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi in materia di responsabilità medica e sanitaria*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, p. 1471 ss.; G. RAITI, *Sulle condizioni di procedibilità dell'azione risarcitoria per responsabilità sanitaria*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, p. 219 ss.; A. NASCOSI, *Profili processuali delle condizioni di procedibilità in materia di responsabilità sanitaria*, in *Responsabilità medica*, 2021, p. 9 ss.; L. DURELLO, *Medical malpractice e profili problematici dell'acquisizione anticipata della "prova"*, in *www.judicium.it*.

<sup>74</sup> L'art. 5, comma 1°-bis, d.lgs. n. 28 del 2010, richiama tanto la responsabilità medica, quanto quella sanitaria, risolvendo così il dibattito relativo all'ampiezza della previsione previgente che faceva riferimento solo alla prima.

<sup>75</sup> È stata mantenuta, così, l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 3, d.l. 132/14, conv. in legge n. 162 del 2014, che impone di attivare il procedimento di negoziazione assistita con riferimento alle controversie relative al pagamento di somme di denaro sino ad euro cinquantamila, che è rimasta senza una specifica operatività a seguito dell'introduzione della possibilità di ricorrere alla mediazione obbligatoria, posto che quest'ultima avrebbe messo fuori gioco la negoziazione assistita in base all'art. 3, comma 5°, d.l. n. 132/14, nonché a seguito della "stabilizzazione", ad opera della legge n. 96 del 2017, della mediazione obbligatoria che, al momento di approvazione della legge n. 24 del 2017, era previsto sarebbe venuta a meno dal 20 settembre 2017, rendendo applicabile l'istituto della negoziazione assistita. Così M. ZULBERTI, *La consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite in materia sanitaria*, cit., p. 102, nota 15, il quale tiene correttamente a precisare che l'esclusione dell'applicazione della negoziazione assistita obbligatoria non preclude alle parti di attivare, su base volontaria, un siffatto procedimento ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 132/14.

<sup>76</sup> V. A. BARLETTA, *Il tentativo obbligatorio di conciliazione nell'art. 8 della legge Gelli-Bianco*, in *Ridare*. Di diverso avviso è V. AMIRANTE, *La consulenza tecnica preventiva e la nuova condizione di procedibilità: disciplina, tempi, soggetti*, ivi, la quale ritiene che le "controversie di risarcimento" sarebbero solo quelle in cui sia formulata una domanda di condanna, ritenendo l'espressione più limitata rispetto a quella utilizzata dal d.lgs. n. 28 del 2010 che impone la mediazione obbligatoria in relazione alle "controversie in materia di risarcimento", la quale invece includerebbe anche quelle di mero accertamento. Concorde è M. ADORNO, *Il nuovo "filtro" dell'art. 696 bis c.p.c. in materia di responsabilità sanitaria*, cit., p. 107. Secondo la giurisprudenza, il contratto di ospitalità, consiste in una prestazione complessa, che non si esaurisce

proposte nei confronti del danneggiante, della struttura sanitaria o dell'assicurazione nei casi di azione diretta ex art. 12, legge n. 24 del 2017.

## 7. (Segue): cenni al contenzioso previdenziale.

L'art. 445-*bis* c.p.c. introdotto nel sistema processuale dall'art. 38, comma 1°, lett. b), n. 1) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, stabilisce che nelle controversie in materia di responsabilità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità ed assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti, deve presentare con ricorso al giudice competente ai sensi dell'art. 442 c.p.c., presso il tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, con la specificazione che il giudice procede a norma dell'art. 696-*bis* c.p.c. L'espletamento dell'ATP costituisce condizione di procedibilità della domanda (eccepiata dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza di cui all'art. 420 c.p.c.). Il giudice, infatti, ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non sia stato espletato ovvero che sia iniziato senza essersi tuttavia concluso, assegna alle parti un termine di quindici giorni per la presentazione della relativa istanza ovvero di completamento dello stesso<sup>77</sup>.

La disposizione è evidentemente volta a perseguire il medesimo intento deflattivo di cui all'art. 696-*bis* c.p.c., le cui disposizioni, ove ritenute compatibili, sono espressamente applicabili. Essa trova infatti la propria *ratio* nel consentire che le liti, il cui unico punto controverso sia costituito da un elemento di fatto che può essere accertato solo attraverso consulenza tecnica, siano risolte preventivamente, evitando l'instaurazione di un contenzioso. Quando il processo a cognizione piena è finalizzato unicamente all'espletamento della consulenza medico-legale, l'accertamento tecnico preventivo

---

nell'effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende a una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle *lato sensu* alberghiere. V. Cass., 30 settembre 2015, n. 19541. V. anche Cass., 3 marzo 2023, n. 6386; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29001 e Cass., 29 gennaio 2018, n. 2060.

<sup>77</sup> Sulla nuova disposizione v. D. DALFINO, *La nuova giustizia del lavoro*, Bari, 2011, cui si rinvia per ogni profilo processuale nonché per le problematiche che la norma presenta in relazione al richiamato art. 696-*bis* c.p.c. V. anche M. SFERRAZZA, *Le novità della Manovra economica 2011 sul contenzioso in materia di previdenza ed assistenza*, in *LG*, 2011, p. 995 ss.; A. FRABASILE, *Osservazioni a margine delle modifiche e novità introdotte dalla c.d. "manovra finanziaria" dell'estate 2011 nel contenzioso assistenziale e previdenziale*, in *www.judicium.it*; G. MONTELEONE, *Il nuovo processo previdenziale alla luce dell'art. 445 bis c.p.c.*, ivi; P. LICCI, *Il nuovo accertamento preventivo obbligatorio nelle controversie previdenziali: l'occasione mancata per l'ottenimento rapido di un titolo esecutivo?*, ivi; F. COSSIGNANI, *L'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 639 ss.; V. BATTAGLIA, *L'accertamento tecnico preventivo nelle controversie previdenziali e assistenziali connesse allo stato di invalidità*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, p. 90 ss.; P.A. MAGNANI, *La conciliazione sanitaria*, in *AA.VV.*, *Forme alternative di risoluzione delle controversie e strumenti di giustizia riparativa*, cit., p. 108 ss.

mira ad anticipare l'esito del giudizio di merito, consentendo altresì alle parti in conflitto di formulare una prognosi sulle *chances* di successo in sede di cognizione ordinaria, eventualmente dissuadendole dall'instaurarla; ciò sebbene in materia di invalidità civile il requisito sanitario non costituisca sempre l'unico elemento oggetto di accertamento, il che rende talvolta la consulenza tecnica insuscettibile di determinare il probabile esito della causa di merito<sup>78</sup>.

È tuttavia innegabile come la disposizione di cui all'art. 445-*bis* c.p.c. sia stata pensata quale filtro per la proposizione dei ricorsi in materia di invalidità civile, imponendo l'obbligo di promuovere un accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie costituenti presupposto della pretesa che si intende fare valere<sup>79</sup>.

---

<sup>78</sup> Così P. LICCI, *Il nuovo accertamento preventivo obbligatorio nelle controversie previdenziali: l'occasione mancata per l'ottenimento rapido di un titolo esecutivo?*, cit.

<sup>79</sup> V. ancora P. LICCI, *Il nuovo accertamento preventivo obbligatorio nelle controversie previdenziali: l'occasione mancata per l'ottenimento rapido di un titolo esecutivo*, cit.

